

NUMERO 2 - NOVEMBRE 2023

NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO

Realizzata da 24 Ore Professionale
in collaborazione JLC Centro Studi



24ORE
PROFESSIONALE

Centro Studi

Newsletter di approfondimento

Realizzata in collaborazione
con 24 Ore Professionale

24ORE
PROFESSIONALE



Newsletter realizzata in collaborazione
con 24 Ore Professionale
per JLC Centro studi

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale
e amministrazione:**
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale
© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con
qualsiasi strumento.

Chiusa in redazione:
17 Novembre 2023

contenuti

JLC Centro Studi

FINTECH: nuove frontiere per gli investimenti	3
ISSA 5000: pubblicata la bozza del nuovo principio per l'Assurance della Dichiarazione Non Finanziaria	5
Doppio binario per le azioni di classe in Italia	7
La composizione negoziata della crisi d'impresa: caratteristiche e dati statistici	11
Le problematiche privacy di Chat GPT	13
Rendicontazione di sostenibilità: riflesso dell'interesse sociale e dei mercati per il sostenibile	15
Violazione delle norme antinfortunistiche e responsabilità degli enti ex D. lgs. n. 231/01: la riduzione dei tempi di lavorazione è risparmio	17
L'Intelligenza Artificiale rivoluziona il mondo della consulenza	19
FRANCIA - Recepimento della direttiva comunitaria sull'Agenzia: un cantiere ancora aperto	21

NEWS E APPROFONDIMENTI

a cura di 24 Ore Professionale

Bonus ricerca e sviluppo, slitta il riversamento	26
Perché la transizione 5.0 ci interessa e riguarda tutti	37
ESG: negli Statuti delle società debuttano le clausole di sostenibilità	39
Imprese, polizza anti catastrofi Sace, garanzie per le infrastrutture	42
La causale individuale può spingere i contratti a termine oltre il 30 aprile	44
Esportatori abituali e splafonamenti, fatture e lettere d'intento da verificare	46
Più investimenti per la sicurezza digitale delle Pmi	48
Concordato preventivo in continuità aziendale, dilazione oltre l'anno del pagamento dei crediti privilegiati	50
Voucher innovazione con dote di 75 milioni per spingere la transizione digitale delle Pmi	55
Con l'attuazione della delega fiscale incentivi ammessi solo se compatibili con gli aiuti di Stato	57
Valutazione d'azienda, in attesa dei nuovi Piv	59
Made in Italy, le rotte in Asia e Sud America per la spinta all'export	65
Finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione	67
La transazione fiscale entra nella composizione negoziata	70
Nuovi investimenti, come presentare l'interpello	72

FINTECH: nuove frontiere per gli investimenti

Avv. Luca Baj - Studio Legale Jlc

Il Decreto Fintech n.25 del marzo 2023 (convertito in L.52/2023) ha introdotto nel nostro ordinamento la regolamentazione in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale.

Si tratta di una vera novità, che amplierà il novero degli strumenti finanziari, delle loro poliedriche caratteristiche, dei mercati di regolazione, degli emittenti, dei sistemi di negoziazione e scambio.

L'iniziativa MICAR (adottata dal Consiglio UE in data 16 maggio 2023 con il "Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937"), di matrice europea, muoveva dall'esigenza di giungere finalmente a soluzioni relative alle problematiche di applicazione della disciplina dei servizi di investimento che l'ESMA aveva sollecitato ai regolatori nazionali, tenuto conto delle complesse attività in termini di trasparenza e informativa relativi all'emissione, all'offerta al pubblico ed all'ammissione di cripto-attività alla negoziazione su piattaforme di negoziazione specifiche per i crypto-assets.

Con il decreto in argomento, il Legislatore italiano non si è limitato ad adottare una disciplina applicabile alle infrastrutture di mercato DLT, spingendosi ad impostare invece una cornice giuridica assai più articolata che, per lo studioso della materia, coinvolge il diritto civile, societario e dei mercati finanziari. Infatti, la normativa è indirizzata a regolamentare l'emissione di "strumenti finanziari digitali", quali azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi dalle società, obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti, strumenti del mercato monetario, quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), e così via. Si tenga in considerazione che Consob, nell'esercizio dei propri poteri di implementazione regolamentare, potrà includere nel novero degli strumenti che gli emittenti potranno assoggettare alla disciplina del Decreto Fintech, i derivati e le quote di partecipazione ad una s.r.l., anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.

La complessità dell'impianto normativo è dovuta alla necessità di individuazione e monitoraggio circa i requisiti concernenti l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché del loro funzionamento. Al quadro così tratteggiato si accompagna la preminente necessità di tutela dei "sottoscrittori" e dei possessori di cripto-attività, sia in sede di emissione, di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione di cripto-attività, sia per quanto riguarda le misure di prevenzione contro l'abuso e la propalazione di informazioni privilegiate, e la manipolazione del mercato relativamente; misure queste che dovranno essere volte a garantire l'integrità dei mercati delle cripto-attività.

Altro fronte non di minor rilevanza è rinvenibile nel Regolamento (UE) 2023/1113 di giugno, con il quale l'Unione è intervenuta sulla modifica normativa del 2015, circa le misure preventive dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e sulle politiche, le procedure e i controlli interni per assicurare l'effettiva implementazione di misure restrittive qualora almeno uno dei fornitori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nei trasferimenti di fondi o cripto-attività abbia la sua sede legale o sia stabilito nell'Unione.

Il successivo Regolamento 2024/1114 ha stabilito gli obblighi in materia di trasparenza e informativa relativi all'emissione, all'offerta al pubblico ed all'ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma per i crypto-assets, nonché i requisiti concernenti l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, organizzazione e governance.

Secondo alcuni commentatori, il Decreto Fintech non pare poter assolvere alla funzione di regolamentazione giuridica completa sugli strumenti finanziari digitali, dovendosi ritenere, al contrario, che l'ampliamento operato nel TUF al riconoscimento dell'esistenza di questi palesi la necessità di ulteriori adeguamenti che tengano in considerazione le immaginabili criticità che vanno al paio con l'elevato contenuto tecnologico. Particolare attenzione dovrà ancora essere dedicata al monitoraggio costante dell'applicazione e dell'adeguamento della disciplina in tema di custodia o amministrazione, dello scambio con fondi o con altre cripto-attività, e di trasferimento per conto di clienti.

ISSA 5000: pubblicata la bozza del nuovo principio per l'Assurance della Dichiarazione Non Finanziaria

Dr. Luca Minetto e Dr.ssa Silvia Ricci – Studio Chiaruttini & Associati

La Dichiarazione Non Finanziaria - introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 254/2016, a seguito del recepimento delle Direttive Europee - è un documento societario articolato, che consente agli *stakeholders* di misurare le *performance* aziendali, non attraverso i risultati economico-finanziari consuntivati, bensì mediante l'apprezzamento degli obiettivi perseguiti nei molteplici ambiti racchiudibili nel concetto di "sostenibilità".

Più nello specifico, i soggetti tenuti a rendere l'anzidetta dichiarazione sono chiamati a fornire un'informativa in merito a questioni di carattere ambientale, sociale, occupazionale, culturale e di *governance*, tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa e del settore in cui la stessa opera.

Il tutto al fine di assicurare agli utilizzatori finali una *disclosure* quanto più esaustiva sulle iniziative assunte dall'impresa, sui risultati ottenuti e sui conseguenti impatti con riferimento ai suddetti temi.

È importante sottolineare che il decreto di riferimento non individua uno specifico *standard* di rendicontazione, bensì rimette all'impresa la facoltà di adottarne uno tra quelli emanati da autorevoli organismi preposti a livello nazionale o internazionale, ovvero di elaborare una metodologia autonoma.

L'introduzione degli obblighi di presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria, unitamente alla rilevanza dei temi trattati per i diversi portatori d'interesse (Investitori, Istituzioni, Organizzazioni Sindacali, Autorità di Vigilanza, etc.), hanno portato alla necessità di estendere le attività di verifica svolte dal revisore legale anche ai contenuti di tale documento, così da garantire l'affidabilità delle informazioni societarie veicolate al mercato ed accrescere la fiducia dei potenziali utilizzatori. Proprio a tal proposito, l'art. 3, c. 10, del D.Lgs. 254/2016 prevede che il revisore sia chiamato, congiuntamente, a verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario e a esprimere un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite.

Attualmente, ai fini delle suddette verifiche, il Principio di riferimento è l'ISAE 3000 (Revised) "*Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*", il quale disciplina, ad ampio spettro, tutti gli incarichi di *assurance* diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell'informativa finanziaria storica, per i quali il revisore deve fornire un giudizio di affidabilità. Tuttavia, negli ultimi anni, l'Unione Europea ha avviato una serie di riforme in tema di sostenibilità, aventi l'obiettivo di perseguire una transizione "socialmente giusta" verso un "sistema economico sostenibile" (segnatamente: *socially just*

transition to a sustainable economic system). In questo perimetro, si colloca la recente Direttiva n. 2022/2464/UE, riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità "*Corporate Sustainability Reporting Directive*", la quale ha modificato la disciplina comunitaria previgente e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il prossimo luglio 2024.

Parallelamente alla crescita dell'attenzione posta, a livello europeo, al tema della sostenibilità, è sorta altresì l'esigenza di elaborare un Principio specifico in materia, attraverso il quale definire il perimetro delle attività che dovranno essere svolte da parte dei revisori legali, al fine di fornire un'*assurance* sull'informativa non finanziaria.

Ad agosto 2023, è stata infatti pubblicata la bozza del Principio "ED 5000", intitolato "*General Requirements for Sustainability Assurance*" che, completato l'*iter* di approvazione, costituirà lo *standard* generale di riferimento per gli incarichi di revisione relativi ai temi di sostenibilità.

Tale Principio si propone per essere applicato:

- alla rendicontazione di tutti i temi e gli aspetti legati alla sostenibilità;
- a tutte le modalità di rendicontazione, adattandosi alle varie forme con l'informativa che viene (e verrà, a seguito delle future evoluzioni) fornita agli utilizzatori finali;
- a qualsiasi criterio di rendicontazione, in quanto elaborato per essere neutrale rispetto al quadro normativo adottato;
- in considerazione di tutti gli utilizzatori previsti, ossia tenendo conto delle rispettive esigenze informative che vedono, da un lato, gli Investitori, interessati all'impatto delle questioni di sostenibilità sull'impresa, e, dall'altro, gli Enti Istituzionali e le Organizzazioni non governative, le quali, viceversa, possono essere interessati all'impatto che l'ente produce sulle questioni di sostenibilità;
- agli impegni di *assurance* che dovranno essere forniti, optando per due livelli alternativi (*limited* o *reasonable* o una combinazione dei due), a seconda dell'ampiezza delle verifiche svolte dal revisore;
- a tutti i professionisti legati al processo di *assurance* sui temi concernenti la sostenibilità.

Da ultimo, si sottolinea come la necessità di introdurre un Principio di riferimento in materia nasce anche dall'esigenza di prevenire la presenza di frodi (compreso il più ampio fenomeno del cosiddetto *greenwashing*) all'interno della Dichiarazione Non Finanziaria. Infatti, tale documento, costituendo una novità nel panorama dell'informativa societaria ed essendo ancora oggetto di continua evoluzione, potrebbe presentare un maggiore rischio di contenere dichiarazioni non veritiere, atte a fornire una rappresentazione artefatta delle iniziative assunte e degli obiettivi raggiunti dall'impresa per tutti i temi connessi alla sostenibilità.

Doppio binario per le azioni di classe in Italia

Avv. Cino Raffa Ugolini - Lègister Avvocati

Dallo scorso 25 giugno la class action in Italia viaggia su due diversi binari: il Dlgs 28/2023, in attuazione della Direttiva 2020/1828 del Parlamento Europeo, ha introdotto una nuova azione rappresentativa che si affianca alla procedura prevista dalla legge 31/2019.

Fonti normative

Nell'ordinamento italiano esistono due tipologie di tutela collettiva.

La legge n. 31 del 12.4.2019 ("Legge 31") contiene una disciplina generale dell'azione di classe a tutela di diritti individuali omogenei nei confronti di imprese e gestori di servizi pubblici, che può essere promossa da persone (consumatori, professionisti, imprese) in base al principio dell'*opt in*. Il promotore deve nominare un avvocato e conferirgli procura. I membri della classe possono aderire all'azione anche senza nominare un difensore.

In attuazione della Direttiva 2020/1828 del Parlamento Europeo sulle azioni rappresentative, è stato emanato il Dlgs. N. 28 del 10.3.2023 ("Decreto 28"), che modifica il codice del consumo per disciplinare le azioni collettive promosse solo da associazioni di consumatori aventi particolari requisiti. Le associazioni aventi legittimazione non necessitano di procura da parte dei consumatori.

La Legge 31 si applica alle condotte illecite poste in essere successivamente al 19 maggio 2021. Secondo la prevalente interpretazione, l'azione di classe generale non può tutelare fattispecie in parte occorse prima e in parte dopo la data di riferimento menzionata.

Il Decreto 28 si applica alle violazioni successive al 25 giugno 2023. Inoltre, è prevista eccezionalmente una disposizione specifica per la prescrizione e la decadenza delle azioni rappresentative: il ricorso notificato interrompe la prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con le azioni risarcitorie e dal deposito del ricorso sono impediti le decadenze a loro carico.

Il Giudice competente a conoscere delle azioni di classe e delle azioni rappresentative è la sezione specializzata in materia di imprese del tribunale del luogo ove ha sede la resistente.

Il Ministero della giustizia ha istituito un'apposita area dedicata alle azioni di classe e rappresentative sul portale dei servizi telematici in modo che tutti gli interessati possano essere informati dell'esistenza delle azioni e della possibilità di aderirvi.

Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul citato portale, non possono essere proposte ulteriori azioni basate sugli stessi fatti e nei confronti dello stesso resistente, salvo il caso di inammissibilità o di rigetto per motivi processuali.

Non è prevista la possibilità di riunione di azioni collettive soggette ai due regimi previsti dalla legge.

Caratteristiche delle tutele collettive

L'azione di classe prevista dalla Legge 31 è un'azione generale a tutela dei titolari di diritti individuali omogenei esperibile in qualsiasi materia contrattuale o aquiliana per ottenere risarcimenti dei danni, restituzioni o provvedimenti inibitori.

Riteniamo condivisibile la pronuncia del Tribunale di Venezia, secondo cui *"si ravvisa l'omogeneità dei diritti in capo a parte ricorrente e ai possibili aderenti all'azione di classe trattandosi di soggetti portatori di situazioni giuridiche soggettive che traggono origine dalla medesima reiterata condotta illecita ascritta alla società convenuta, la cui tutela dipende dalla risoluzione di comuni questioni di fatto e di diritto idonee ad essere definite con un solo provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme"* (Tribunale Venezia, ordinanza 05/04/2017, pubblicata da Il Caso).

Dal punto di vista temporale, la pronuncia del giudice veneziano chiarisce che la definizione di diritti omogenei comprende non solo i diritti lesi da un unico fatto, realizzatosi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, generatore di danno nei confronti di una pluralità di soggetti, ma contempla anche i diritti lesi da condotte illecite reiterate nel tempo con analoghe conseguenze dannose. Qualora un'associazione di consumatori intenda promuovere un'azione in base alla Legge 31 deve essere iscritta nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della giustizia.

L'azione rappresentativa prevista dal Decreto 28 è concessa solo alle associazioni di consumatori debitamente iscritte in un elenco pubblico tenuto dal Ministero per la transizione ecologica.

Le azioni rappresentative ex Decreto 28 possono tutelare solo un elenco chiuso di 68 materie indicate in un allegato della Direttiva 2020/1828, fra le quali, ad esempio, la tutela dei consumatori, la responsabilità del produttore, i rimedi contro le violazioni antitrust, il commercio elettronico, i dati personali, i prodotti farmaceutici, la pubblicità ingannevole, i servizi finanziari, bancari e assicurativi, i trasporti di ogni tipo, i viaggi organizzati, la sicurezza dei prodotti alimentari, i servizi d'investimento e la tutela collettiva del risparmio, i servizi di pagamento, il credito al consumo, gli immobili residenziali, gli apparecchi medicali, il collocamento di strumenti finanziari. Il Decreto 28 fissa stringenti requisiti per l'iscrizione nell'elenco pubblico delle associazioni di consumatori, fra i quali l'indipendenza, la soggezione ad un organo di controllo per prevenire il conflitto d'interessi, l'assenza di fini di lucro e il possesso di un sito per pubblicizzare l'attività.

Le azioni rappresentative possono essere esperite per ottenere provvedimenti inibitori o compensativi e possono essere transfrontaliere, ovvero proposte in Italia da associazioni di consumatori straniere o promosse in un altro Stato membro dell'Unione da un'associazione di consumatori nazionale, in entrambi i casi purché le associazioni abbiano i requisiti fissati dalla Direttiva 2020/1828 e siano iscritte nell'elenco tenuto dalla Commissione Europea.

È possibile che un'azione transfrontaliera regolata dal Decreto 28 coesista con un'azione nazionale ex Legge 31 promossa per tutelare identiche violazioni da parte di un soggetto diverso dalle associazioni di consumatori qualificate.

Il Decreto 28 introduce un divieto per le associazioni di consumatori di proporre azioni in forza della Legge 31 nelle 68 materie elencate dal Decreto 28 stesso.

Mentre la Legge 31 non disciplina il finanziamento delle azioni di classe, il Decreto 28 regola questa fattispecie, limitando il conflitto d'interesse dei finanziatori e prevedendo anche l'obbligo delle associazioni dei consumatori di rivelare i dettagli del finanziamento ricevuto per promuovere l'azione.

Applicabilità della mediazione

L'azione di classe è astrattamente concessa anche per materie alle quali è applicabile la mediazione obbligatoria, salvo per le azioni inibitorie, per le quali è espressamente esclusa.

L'art. 15 del Dlgs n. 28 del 2010 in materia di mediazione, come modificato dalla riforma Cartabia, dispone che, nell'azione rappresentativa, la conciliazione intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti, che vi abbiano espressamente consentito.

In assenza di una disposizione sull'applicabilità della mediazione all'azione di classe disciplinata dal codice di rito, è ragionevole ritenere che la disposizione dell'art. 15 sopra citato possa estendersi per analogia alle azioni ex Legge 31 e quindi la eventuale conciliazione possa essere sfruttata dagli aderenti successivamente all'avvio della mediazione.

Ricordiamo che le azioni di classe italiane sono basate sul principio dell'*opt in* e quindi è necessaria una manifestazione di volontà dell'aderente per partecipare all'azione e alla conciliazione.

Il procedimento

Il Codice di procedura civile assoggetta le azioni collettive al rito sommario di cognizione, oggi divenuto, a seguito della riforma Cartabia, procedimento semplificato di cognizione.

Si tratta di una scelta discutibile, in quanto il rito prescelto è pensato per trattare procedimenti i cui fatti non siano controversi e che richiedano un'istruttoria sommaria, caratteristiche spesso assenti in caso di contenziosi con molteplici parti e questioni giuridiche complesse, ancorché seriali.

Il procedimento è suddiviso in tre fasi.

La prima riguarda l'ammissibilità dell'azione, da intendersi nel senso della certificazione della classe nel senso anglosassone.

La seconda fase disciplina il merito vero e proprio, l'istruzione probatoria e l'adesione dei membri della classe. Aspetti peculiari della fase istruttoria sono rappresentati dalla possibilità che le spese del consulente tecnico del giudice siano poste a carico del resistente e dalla facoltà del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici. Sono altresì ammessi ordini di esibizione particolarmente invasivi.

La terza fase inizia con la sentenza di merito che, in caso di accoglimento, provvede in ordine alle domande, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui devono essere portatori gli aderenti alla classe, nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune della classe, che può essere diverso dal ricorrente e fissa il fondo spese dovuto da ciascun aderente.

Dopo l'emanazione della sentenza, il rappresentante comune della classe presenta

il progetto di liquidazione dei diritti degli aderenti, a cui il resistente e gli aderenti possono fare osservazioni.

Il progetto viene approvato e reso esecutivo dal giudice delegato con decreto.

Con lo stesso decreto, il giudice liquida le competenze del rappresentante comune e dei difensori del ricorrente originario in misura percentuale decrescente, secondo una tabella commisurata al numero dei partecipanti all'azione e al valore complessivo dovuto ai membri della classe.

Tutti gli interessati possono impugnare il decreto del giudice delegato. Le opposizioni danno avvio a uno o più subprocedimenti, anche per le posizioni di singoli aderenti.

L'opposizione al decreto è decisa dal collegio.

Inoltre, l'aderente può esercitare la facoltà di *opt out* solo prima che il decreto diventi definitivo nei suoi confronti.

Il codice di rito disciplina anche le transazioni proposte dalle parti o dal giudice in corso di causa. In caso di raggiungimento di una conciliazione, gli aderenti possono dichiarare di accedere all'accordo o possono esercitare la facoltà di *opt out*.

La composizione negoziata della crisi d'impresa: caratteristiche e dati statistici

Avv. Riccardo Paglia e Avv. Alfredo Talenti - Lègister Avvocati

La **composizione negoziata della crisi**, nel sistema delineato dal **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)**, rappresenta lo strumento principe per il risanamento dell'impresa in difficoltà, ma che mantiene un valore produttivo. Dopo le iniziali incertezze dovute alla novità dell'istituto, **l'Osservatorio di Unioncamere** ha registrato un rilevante incremento delle istanze presentate e di quelle concluse con esito positivo.

Caratteri e presupposti della composizione negoziata

La **composizione negoziata della crisi d'impresa** è uno dei nuovi istituti introdotti dal **D.L. 118 del 2021** all'interno del CCII (D.lgs. 14 del 2019) ed è disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice, oltre che dal **Decreto Dirigenziale del 28/9/2021**, che ne regola i profili operativi.

L'istituto in commento ha un carattere spiccatamente privatistico. Infatti, comporta l'intervento dell'autorità giudiziaria soltanto nell'ipotesi in cui **l'imprenditore intenda beneficiare delle misure protettive** e consente all'imprenditore di mantenere la gestione dell'impresa seppur intraprendendo un percorso di superamento dello stato di crisi, con **l'ausilio di un esperto**, imparziale ed indipendente, nominato dal segretario generale della **Camera di commercio** territorialmente competente.

Per accedere alla composizione negoziata la legge indica **tre presupposti**:

- la **natura di imprenditore commerciale o agricolo** dell'istante, qualunque ne sia la **dimensione o la qualità dell'impresa**;
- la situazione di una **probabilità di crisi o di insolvenza**;
- la **risanabilità dell'impresa**.

Procedimento, misure protettive e misure premiali

La procedura viene avviata con l'istanza di **nomina di un esperto indipendente** da presentare alla **Camera di Commercio** competente, unitamente alla **documentazione economico/finanziaria** indicata dall'art. 17 del CCII (tra cui gli ultimi tre bilanci, un progetto di piano di risanamento e l'elenco dei creditori).

L'esperto, innanzitutto, è chiamato a valutare **l'effettiva possibilità di risanamento dell'impresa** e, in caso positivo, avvia le trattative con i creditori, che deve condurre in modo serrato, per tentare di individuare una soluzione idonea al superamento della crisi. In tal caso le parti possono alternativamente: i) **stipulare un contratto** con uno o più creditori idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno un biennio; ii) **concludere una convenzione di moratoria** ex art. 62 CCII; iii) **concludere un accordo** sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto. Se all'esito delle trattative non sia stato possibile con-

cretizzare una delle precedenti soluzioni l'imprenditore potrà: a) predisporre un **piano attestato di risanamento**; b) richiedere l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione**; c) proporre una domanda di **concordato semplificato**; d) accedere, se imprenditore commerciale, ad uno degli **strumenti previsti dal CCII**.

Uno degli strumenti di maggior rilievo previsti dal legislatore della composizione negoziata è rappresentato dalla possibilità per l'imprenditore in crisi di conseguire le **misure protettive**, sia quelle **tipiche** delle procedure concorsuali (ossia: il divieto per i creditori di promuovere o di proseguire individualmente procedure esecutive o cautelari, o di attivare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), sia eventualmente misure **atipiche**, non essendone predeterminato il novero.

La domanda delle suddette misure segna l'ingresso nella composizione negoziata **dell'autorità giudiziaria**, cui spetta la decisione in merito alla loro concessione.

Il legislatore riconosce all'imprenditore che accede alla composizione negoziata alcuni **benefici di carattere fiscale**. A titolo meramente esemplificativo, all'accettazione dell'esperto consegue la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari; in ipotesi di stipula e pubblicazione dell'accordo tra impresa in crisi e creditori è prevista la concessione di un piano di rateazione sino a settantadue rate mensili delle imposte sul reddito.

Le statistiche della composizione negoziata

Dai dati resi pubblici da **Unioncamere**, al 15 settembre 2023 risultano **951 istanze di accesso alla procedura** di cui **206 provenienti dalla regione Lombardia**.

Dopo un primo periodo di assestamento dovuto alla novità dell'istituto vi è stato un incremento delle istanze depositate (da una media di 15 mensili a 24, con picchi di 38 e 55 a marzo e maggio 2023).

Inoltre, **l'aumento degli esiti positivi delle istanze** conferma un utilizzo più consapevole dello strumento, a cui si ricorre in fase non troppo avanzata della crisi di impresa. In tal senso il tasso di successo della composizione negoziata (ossia il rapporto tra le istanze definite con esito favorevole ed il totale delle istanze archiviate) è cresciuto in termini significativi, passando da un iniziale 5,6% al 25,5% del trimestre 16 maggio - 15 agosto 2023.

Le problematiche privacy di Chat GPT

Avv. Elena Albricci - Studio Legale Jlc

L'intelligenza artificiale conversazionale ha fatto molti progressi negli ultimi anni, con numerosi modelli e piattaforme creati per consentire alle macchine di comprendere e rispondere a degli input ed a delle richieste degli utilizzatori. Tra questi strumenti troviamo la famosa piattaforma denominata "Chat GPT", acronimo di Governative Pretrained Transformer, sviluppata dalla multinazionale statunitense OpenAi, il cui obiettivo è quello di ottimizzare le conversazioni e facilitare l'approccio degli utenti all'intelligenza artificiale offrendo una vasta gamma di applicazioni, dal servizio di traduzione linguistica fino alla scrittura creativa.

Per capire il funzionamento di Chat GPT è necessario comprendere la tecnologia a fondamento dell'elaborazione del linguaggio naturale, ovvero il "Natural Language Processing" o NLP. Si tratta di una branca dell'intelligenza artificiale che ha come intento la programmazione e l'elaborazione di interazioni tra computer e linguaggio umano. La tecnologia NLP consente alla Chatbot di comprendere i modelli e le sfumature del linguaggio umano attraverso algoritmi avanzati di apprendimento automatico volti a generare risposte alle domande umane ed instaurare veri e propri discorsi. Ulteriore aspetto sorprendente di chat GPT è la capacità di apprendere ed imparare dalle varie conversazioni ed offrire così risposte sempre più personalizzate.

A metà dicembre, pochissimo tempo dopo il suo lancio, più di un milione di persone si erano iscritte a Chat GPT, scoprendo uno strumento assolutamente innovativo rispetto ai software di intelligenza artificiale già presenti online. Molti studenti e lavoratori utilizzano la Chatbot nella vita quotidiana chiedendo addirittura di scrivere testi o completare ricerche di lavoro.

L'interesse per Chat GPT ha preoccupato il Garante della Privacy, il quale, già da diverso tempo, stava studiando ed analizzando la piattaforma per individuare eventuali lacune o difformità rispetto al dettato normativo del GDPR e del Codice Privacy Italiano.

In un primo momento il Garante ha bloccato l'utilizzo della piattaforma in quanto la stessa presentava molti profili di violazione del GDPR. Dopo diversi colloqui con la multinazionale OpenAi, il Garante ha pubblicato numerose prescrizioni, per mitigare o risolvere le diverse problematiche tra la Chatbot e la normativa privacy. L'Authority ha riscontrato la mancanza di un'informativa per la raccolta dei dati degli utenti, in violazione all'art. 13 del GDPR, poca trasparenza e la totale assenza di una base giuridica idonea a giustificare la conservazione di tutti i dati raccolti nelle varie conversazioni tra la piattaforma e gli innumerevoli utenti, in violazione agli artt. 6, 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/126, e l'impossibilità dell'utente di chiedere la cancellazione dei propri dati, in difformità al dettato normativo degli artt. 15 e 17 del GDPR. Un'ulteriore profilo di violazione individuato dal Garante atteneva

alla realizzazione di processi di profilazione e di decisioni automatizzate senza dare possibilità all'utente di contestare o correggere tali situazioni e anche una totale mancanza di filtri volti a verificare l'effettiva età degli utenti, nonostante il servizio sia rivolto a soggetti maggiori di 13 anni. Infine era stata individuata una totale inosservanza del principio di "privacy by design", secondo cui per la protezione dei dati è necessaria una progettazione dei servizi e delle attività, conformemente ai dettati del GDPR e del Codice Privacy.

L'enorme successo di Chat GPT, e i conseguenti risvolti privacy hanno preoccupato l'intera Europa, che si trovava di fronte ad una totale mancanza di una normativa *ad hoc* che imponesse delle prescrizioni e dei limiti a cui le piattaforme di Intelligenza Artificiale dovessero uniformarsi. Per questo motivo nel mese di maggio l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Europeo ha emanato la c.d. "*Recomandation on Artificial Intelligence*", ovvero un testo, elaborato sotto la guida di 50 esperti, volto a dare delle linee guida per il rapporto tra AI e Privacy. Questo primo elaborato ha fissato, inoltre, i 5 pilastri per la gestione di un corretto rapporto con l'Intelligenza Artificiale di ogni genere, ovvero: welfare, correttezza, trasparenza, solidarietà e responsabilità.

Successivamente si è reso necessario l'intervento del Parlamento Europeo con l'approvazione dell'AI ACT, ovvero del primo regolamento sull'intelligenza artificiale che entrerà in vigore nel 2024, il cui obiettivo è quello di promuovere ed incentivare l'utilizzo di un'intelligenza artificiale affidabile e volta a garantire un elevato livello di protezione dei dati degli utenti, della salute e del rispetto dei diritti fondamentali.

Dopo l'Unione Europea è intervenuta anche l'UNESCO con la pubblicazione intitolata "*Guidance for generative AI in education and research*", il cui scopo è quello di supportare i Paesi nell'attuazione di azioni immediate ed a lungo termine per garantire una corretta visione delle nuove tecnologie incentrata sull'uomo.

Rendicontazione di sostenibilità: riflesso dell'interesse sociale e dei mercati per il sostenibile

Avv. Sara Vetteruti - Studio Legale Jlc

Non è un mistero come l'Unione Europea negli ultimi anni abbia spinto molto sulle tematiche sostenibili, soprattutto in ambito finanziario e imprenditoriale, e che ciò abbia finito per declinarsi, nell'attività di impresa, attraverso l'opportunità di adozione dei principi ESG (*Environmental, Social and Corporate Governance*), identificativo dei fattori Ambientale (E), quello Sociale (S) e quello di Governance (G).

L'attività normativa e di regolamentazione Europea si sta proponendo di promuovere la sostenibilità aziendale e la rendicontazione ESG, auspicando con il proprio intervento di permettere un maggior livello di trasparenza e coerenza nella divulgazione di dati inerenti alla sostenibilità.

Ciò emerge in particolare con la cd. Direttiva CSRD (Direttiva 2022/2464/EU - *Corporate Sustainability Reporting Directive*). Tale Direttiva, per quanto qui di interesse, modifica la previgente normativa in tema di rendicontazione dei principi ESG nell'attività di impresa, ampliando progressivamente la platea delle imprese tenute alla pubblicazione di tali bilanci/rendicontazioni di sostenibilità (prima denominate rendicontazioni non finanziarie), ed il bacino dei dati rilevanti.

Tale intervento legislativo si cala in un contesto sociale e di mercato nel quale ogni azienda europea si è resa ormai conto che tra la sostenibilità economica sul lungo periodo dell'impresa e la sostenibilità ambientale/sociale, si è consolidata una relazione di reciproco ed inevitabile sostegno.

Diverse indagini, peraltro, hanno dato chiara evidenza empirica di questa relazione e dei suoi riflessi concreti. Il Boston Consulting Group, ad esempio, rivela come l'80% dei consumatori prediligano, a parità di prezzo, prodotti sostenibili o che provengano da imprese sostenibili; Deloitte rileva come le nuove generazioni, ed in particolare la Gen Z, si rivolgano ai mercati sostenibili con maggiore frequenza rispetto alle generazioni precedenti. Le società di investimento tengono in grande rilievo, ai fini dell'allocazione delle proprie risorse, l'adozione dei fattori di tipo ambientale, sociale e di governance (Fattori ESG). E ciò è confermato, peraltro, nel mondo della finanza sostenibile anche dalla volontà istituzionale di armonizzazione, quantomeno a livello europeo, del cd. Rating ESG. Ciò che emerge con forza è che l'impresa debba scendere definitivamente a patti con la realtà attuale: la sostenibilità economica di lunga durata di una impresa, passa necessariamente ed inevitabilmente attraverso l'incorporazione dei temi di sostenibilità (ambientale, sociale e di governance) nelle strategie aziendali.

Alla vigilia, pertanto, dell'avvio dei lavori che porteranno alla pubblicazione delle prime rendicontazioni di sostenibilità obbligatorie, ed alla luce dell'atteggiamento della società e dei mercati verso la sostenibilità di imprese e prodotti, sembra che le rendicontazioni di sostenibilità si stiano qualificando sempre più come la sintesi dell'approccio delle imprese alla società e della società alle imprese. In quest'ottica, sono proprio i bilanci di sostenibilità ad essere rappresentativi di questa cd. Doppia Materialità in quanto testimoni tanto dell'impatto della sostenibilità sull'impresa quanto dell'impatto dell'impresa sulla sostenibilità. Non è un caso che si preveda che la rendicontazione di sostenibilità debba contenere tutte le informazioni cd "materiali", vale a dire quelle informazioni la cui omissione o mal-rappresentazione è in grado di influire sulla valutazione e sul giudizio degli utenti, utenti che, come si è detto, sono unanimemente rivolti alla sostenibilità.

È quindi oltremodo evidente che i bilanci di sostenibilità diverranno di grande importanza per il futuro delle aziende che vorranno divenire sempre più appetibili e competitive sul mercato.

In ogni caso il tempo stringe.

La Direttiva CSRD richiede a sempre più imprese di attivarsi in fretta per essere pronte alle prime scadenze di rendicontazione:

- entro il 2025 (anno finanziario 2024) le imprese già soggette alla precedente Direttiva (2013/34/EU poi modificata dalla Direttiva 2014/95/EU);
- entro il 2026 (anno finanziario 2025) le altre grandi imprese non soggette alla precedente Direttiva;
- entro il 2027 (anno finanziario 2026) le imprese le PMI quotate in borsa ed i piccoli enti creditizi;
- entro il 2029 (anno finanziario 2028) le imprese di paesi terzi dotate di almeno un'impresa "figlia" o una succursale in EU con ricavi netti superiori a 150 mld di Euro realizzati in EU.

La quantità di imprese progressivamente coinvolte, l'esponentiale crescita dell'interesse sociale e finanziario per il tema della sostenibilità è testimone una volta di più del fatto che l'attenzione delle imprese dovrà necessariamente indirizzarsi verso il rispetto dei criteri ESG, e ciò anche laddove non sia (ancora) intervenuto un obbligo normativo in tal senso.

Violazione delle norme antinfortunistiche e responsabilità degli enti ex D. lgs. n. 231/01: la riduzione dei tempi di lavorazione è risparmio

Avv. Federico Luppi - Studio Legale Diodà

Dalla disamina della prassi giudiziaria relativa all'affermazione della responsabilità dell'ente, si evince che le sentenze di condanna trovano la loro radice non tanto e non solo nei casi di mancata adozione di un MOG ovvero di un MOG adeguato ed efficace, bensì (e soprattutto) nell'effettiva ed efficace implementazione delle procedure in esso contenute.

La questione assume particolare rilievo allorché sia declinata nell'ambito dei dettami previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza: non si tratta di svolgere un giudizio circa l'idoneità astratta del sistema organizzativo adottato, quanto la concreta operatività all'interno dell'azienda di tutte le procedure previste ed individuate nel MOG volte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

A tal proposito, la Suprema Corte ha recente ribadito, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati di lesioni personali colpose (ovvero di omicidio colposo) in violazione della disciplina antinfortunistica, che il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse o del vantaggio "è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato a condotte illecite anche non sistematiche."

Sul punto, giova ricordare che il requisito dell'interesse (o del vantaggio) ricorre, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'evento lesivo, concretizzatosi per effetto della violazione delle cautele antinfortunistiche, sia dipeso non da una mera sottovalutazione dei rischi ovvero da un'inidonea valutazione delle misure di prevenzione necessarie, bensì da una specifica scelta aziendalistica finalizzata a risparmiare sui costi (anche in modo esiguo) di impresa e, dunque, a massimizzare (illegittimamente) il profitto.

Correttamente, la responsabilità dell'ente è stata riconosciuta anche nelle ipotesi in cui il risparmio è stato conseguito non da un minor ovvero inadeguato investimento nei dispositivi e nelle procedure antinfortunistiche, ma anche dalla riduzione dei tempi di lavorazione ottenuta attraverso la non effettiva attuazione delle procedure stesse.

Dunque, anche laddove i presidi antinfortunistici siano stati correttamente attuati all'interno dell'azienda, ma ciò nonostante da un punto di vista pratico le lavorazioni siano state effettuate disapplicando di fatto le procedure od i sistemi di sicurezza (ed a causa di ciò si realizza un infortunio), al fine di consentire una contrazione dei tempi di lavorazione, allora si configura l'intento di consentire alla persona giuridica di conseguire quell'utilità (i.e. interesse/vantaggio) che costituisce il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa a carico dell'ente.

L'analisi dell'efficacia del MOG appare di particolare rilievo solo che si consideri che la responsabilità dell'ente è esclusa per i reati commessi dall'apicale nel caso in cui sia stato adottato ed efficacemente implementato un MOG idoneo a ridurre il rischio di commissione dello specifico reato che si è realizzato.

A tal fine, non deve sfuggire che tra le condizioni dettate dall'art. 6, D.Lgs. n. 231/01, per esentare l'ente dalla responsabilità per il delitto commesso da un apicale, vi è anche quello di aver affidato all'OdV, che deve necessariamente essere munito di poteri autonomi rispetto a quelli degli amministratori, il compito di vigilare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello stesso.

E, infine, perché l'ente possa sottrarsi a responsabilità da reato per fatto dei soggetti in posizione apicale è necessario che questi ultimi abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG. E' indubbio che il concetto di elusione richieda una condotta caratterizzata da una portata decettiva (ad esempio il sottrarsi con malizia ad un obbligo ovvero aggirare un vincolo previsto dal modello); come affermato dalla Suprema Corte deve trattarsi di una "condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola".

In tale prospettiva, il reato (l'infortunio di un lavoratore) costituisce il risultato di una scelta personale ed autonoma del soggetto apicale, realizzata non a causa di eventuali deficienze organizzative, bensì attraverso una condotta ingannevole che abbia aggirato le prescrizioni del modello, pur quanto idoneo ed efficacemente attuato.

Per i soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo, il legislatore ha ritenuto non operante un tale meccanismo di trasposizione e pertanto ha individuato un diverso criterio di connessione del reato all'ente: nel caso di soggetto sottoposto (autore del reato) l'adozione e l'efficace attuazione di idoneo MOG è, all'opposto, di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente, anche quando il reato sia stato reso possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e controllo gravanti sugli apicali.

Come ribadito dalla Cassazione: "risulta evidente la scelta del legislatore di porre su un diverso piano le due categorie di soggetti in grado di impegnare la responsabilità amministrativa dell'ente, laddove la prima si sostanzia nell'ente stesso, la seconda è in grado di impegnare l'ente soltanto quando concorra un difetto di gestione e di controllo ascrivibile all'ente nelle sue diramazioni apicali e manchi il modello organizzativo suddetto."

L'Intelligenza Artificiale rivoluziona il mondo della consulenza

Guido Politi - Collitude

L'Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando in profondità il settore della consulenza, aprendo nuove strade e ridefinendo il modo in cui vengono erogati i servizi di consulenza. Questa tecnologia avanzata è molto più di una semplice innovazione; è il catalizzatore di un cambiamento epocale che sta trasformando radicalmente la consulenza e il suo modus operandi.

Al cuore di questa trasformazione sta la capacità dell'IA di elaborare enormi quantità di dati, imparare da schemi e fornire previsioni basate su dati. Questa abilità è ciò che sta rendendo possibile l'evoluzione della consulenza, permettendo l'introduzione di nuove metodologie che rendono i servizi più efficienti ed estremamente personalizzati.

Nata come campo accademico negli anni '50 con applicazioni iniziali come il gioco degli scacchi, l'IA ha percorso un lungo cammino. Oggi, le sue applicazioni pratiche si estendono a numerosi settori, inclusa la consulenza. L'incontro tra consulenza e Intelligenza Artificiale rappresenta un momento cruciale in cui le due discipline si influenzano reciprocamente, ridefinendo le rispettive direzioni e possibilità.

L'IA offre strumenti avanzati per l'analisi dei dati, prevede le tendenze del mercato e ottimizza le strategie aziendali, ridefinendo il valore e l'approccio della consulenza. Secondo un report di PwC, entro il 2030, l'IA potrebbe contribuire fino a 15,7 trilioni di dollari all'economia globale, influenzando profondamente anche la consulenza aziendale.

Numerosi casi studio dimostrano l'adozione dell'IA da parte di aziende leader nel settore della consulenza, con risultati notevoli. Queste imprese utilizzano l'IA per sviluppare modelli predittivi che identificano opportunità di mercato e riducono i rischi finanziari. Altre sfruttano l'IA per automatizzare processi complessi, riducendo i costi e aumentando l'efficienza. Un esempio tangibile è quello di una grande società di consulenza che ha implementato sistemi di IA per ottimizzare le strategie di pricing per un retailer, generando un significativo aumento delle vendite e della redditività.

Al giorno d'oggi, l'IA sta ridefinendo in profondità il settore della consulenza. L'automazione e l'analisi predittiva sono diventate componenti chiave, consentendo ai consulenti di gestire grandi volumi di dati in modo più rapido e accurato. Inoltre, l'IA sta emergendo come uno strumento di supporto decisionale, aiutando i consulenti a formulare raccomandazioni più informate e strategiche. Forbes sottolinea come l'IA stia trasformando il settore della consulenza, rendendolo più efficiente e in grado di fornire insight più profondi e operativi. Tuttavia, con l'ampia diffusione dell'IA nel settore della consulenza, emergono anche sfide etiche e tecniche. La questione della privacy dei dati, la necessità

di trasparenza nelle decisioni prese dall'IA e il rischio di bias nei modelli di apprendimento automatico sono questioni critiche che richiedono attenzione e soluzioni.

Guardando al futuro, l'IA è destinata a svolgere un ruolo sempre più centrale nel settore della consulenza, aprendo la porta a nuove opportunità e a un'innovazione continua e trasformando la consulenza in un servizio più flessibile, accurato e personalizzato.

Tuttavia, l'adozione dell'IA richiede un impegno costante verso l'apprendimento, l'innovazione e l'adattamento. La sfida per consulenti e aziende non è solo adottare l'IA, ma integrarla in modo che potenzi le abilità umane, invece di sostituirle. È essenziale mettere in gioco il nostro genio umano, la creatività e l'empatia per guidare questa rivoluzione in modo responsabile e sostenibile.

L'evoluzione della consulenza nell'era dell'Intelligenza Artificiale sta promettendo di ridefinire il panorama professionale, introducendo un paradigma in cui l'integrazione sinergica tra consulenti umani e IA porta a soluzioni sempre più avanzate, efficienti e mirate. La consulenza sta diventando un servizio ibrido in cui la conoscenza umana e l'intelligenza artificiale lavorano in perfetta armonia. L'IA può analizzare grandi quantità di dati in tempi rapidi, individuare tendenze nascoste e offrire previsioni basate su dati solidi. Ma il tocco umano, con la sua capacità di interpretare le sfumature e comprendere le dinamiche complesse, è insostituibile. La consulenza del futuro si basa sulla collaborazione, in cui gli esperti umani utilizzano l'IA come alleato per affrontare sfide e trovare soluzioni più efficaci.

Questa nuova realtà offre un'enorme opportunità di crescita e innovazione nel campo della consulenza. L'IA può assumersi compiti ripetitivi e analitici, consentendo ai consulenti di concentrarsi su compiti di valore aggiunto come la creazione di strategie personalizzate e la guida strategica.

L'ascesa dell'IA nella consulenza è un capitolo emozionante e in costante evoluzione nella storia di entrambi i campi. Con il giusto equilibrio tra tecnologia e competenze umane, il futuro della consulenza è più promettente che mai.

FRANCIA - Recepimento della direttiva comunitaria sull'Agenzia: un cantiere ancora aperto

Laurent SCARNA - Avvocato del Foro di Milano - Avocat au Barreau de LYON - Lègister Avvocati

La **disciplina dell'agenzia** nei singoli Paesi membri dell'**Unione Europea** ha una fonte comune: la **Direttiva 86/653** relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

A distanza di anni dalle prime trasposizioni nei diritti nazionali, non si è ancora completato, all'interno dell'UE, il cantiere di "coordinamento", da intendersi come adeguamento delle norme interne alle disposizioni della Direttiva e non certamente come uniformizzazione totale dei diritti nazionali. È infatti nella natura stessa delle Direttive comunitarie lasciare agli Stati un margine di manovra per recepirle.

Nel caso dell'agenzia, si pensi in particolare all'**art. 17 della Direttiva 86/653** che offre agli Stati membri **due strumenti alternativi** a tutela dei diritti dell'agente quando cessa il rapporto contrattuale: **l'indennità** (il cosiddetto "modello tedesco" adottato anche in Italia) oppure la **riparazione del danno subito** (il cosiddetto "modello francese").

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Francia con una legge del 1991 e relativi decreti attuativi, successivamente codificati nel "**Code de Commerce**".

Il cantiere rimane tuttora aperto e tenuto conto dei rapporti d'affari tra i due Paesi, le imprese italiane possono essere interessate a seguire l'avanzamento dei lavori, rimanendo l'agenzia uno strumento diffuso per conquistare fette di mercato.

È assai raro che un preponente italiano scelga spontaneamente di assoggettare alla legge francese il rapporto con un agente locale, ma capita di dover fare i conti con tale legge. Per esempio:

- il contratto è stipulato da una **controllata o partecipata francese della società italiana**: trattandosi di rapporto franco-francese, la legge locale trova applicazione;
- l'ipotesi (più "destabilizzante") in cui **non sia stato formalizzato alcun accordo scritto che preveda espressamente l'applicazione della legge italiana**; in tal caso, in applicazione delle norme di diritto internazionale privato sulla legge regolatrice dei contratti (Regolamento UE n. 593/2008 - c.d. "Roma I"), il preponente potrebbe scoprire che la legge è quella del Paese nel quale l'agente svolge la propria attività.

È oramai nota a tante imprese la peculiarità della prassi francese in materia di **indennità di fine rapporto**.

L'art. L. 134-12 del "Code de Commerce" prevede che *"in caso di cessazione dei propri rapporti con il preponente, l'agente commerciale ha diritto ad un'indennità compensativa in riparazione del pregiudizio subito"*.

Per quantificare l'“*indemnité de clientèle*” (così viene comunemente denominata), non vi sono indicazioni nel “*Code Civil*” o nel “*Code de Commerce*”, e non esistono Accordi Economici Collettivi.

Da oltre 30 anni, si applica la **giurisprudenza consolidata** che riconosce all'agente normalmente diligente **un'indennità pari a 2 anni di provvigioni**, con facoltà del giudice di fissarne l'importo in misura inferiore o superiore alla luce delle circostanze specifiche del rapporto contrattuale (*in primis* la sua durata).

Accanto a questa giurisprudenza oramai granitica, la **Corte di Cassazione francese** è stata costretta, negli ultimi anni, ad operare importanti “*revirements de jurisprudence*” per conformarsi ai dettami comunitari.

Un periodo di prova non più a prova di “*indemnité de clientèle*”

Anche se non contemplato dalla Direttiva, è pacifico che le parti possano prevedere un **periodo di prova**.

Per anni la giurisprudenza francese aveva escluso il diritto all'indennità nel caso di risoluzione del contratto nel corso del periodo di prova.

In una causa che interessava un contratto con la previsione di un periodo di prova, la Suprema Corte francese ha sottoposto alla **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)** una questione pregiudiziale per accertare la legittimità del proprio consolidato orientamento giurisprudenziale sopra ricordato.

La **CGUE (Sentenza del 19/04/2018)** ha ribadito che alla luce delle finalità della Direttiva, deve essere esclusa qualsiasi interpretazione del suo articolo 17 che possa risolversi in un detrimento dell'agente.

Ha quindi affermato che la disciplina dell'indennità/del risarcimento si applica anche nel caso di cessazione del contratto intervenuta durante il periodo di prova contrattualmente pattuito.

La Corte di Cassazione si è prontamente adeguata e con Sentenza del 23/01/2019, ha statuito che la risoluzione del contratto dà diritto all'agente, nonostante qualsiasi clausola contraria, ad un'“*indemnité de clientèle*”, anche nel caso di risoluzione nel corso del periodo di prova, con una posizione diametralmente opposta rispetto all'orientamento storicamente assunto.

La nozione di agente: “trattare” entro i limiti

Un altro “*revirement*” ha interessato la nozione stessa di “agente” e **l'ambito di applicazione della normativa**.

L'art. L134-1 del “Code de Commerce” dispone che «*l'agente commerciale è un mandatario che, quale lavoratore indipendente, senza essere vincolato da un contratto di prestazione di servizi, è incaricato, in maniera permanente di trattare ed eventualmente stipulare contratti di vendita, d'acquisto, di locazione o di prestazione di servizi, in nome e per conto di produttori, d'industriali, di commercianti o di altri agenti commerciali*».

Nel corso degli anni era emersa **un'interpretazione restrittiva del termine “trattare”**.

Per la **Corte di Cassazione**, l'attività associata al termine non poteva essere ridotta alla mera promozione di prodotti, né alla mera ricerca di clienti o ad un ruolo di

intermediario passivo, ma significava la facoltà offerta all'intermediario di modificare le clausole contrattuali inizialmente previste dal preponente, inclusi i prezzi e le condizioni di vendita.

Tale giurisprudenza portava in alcuni casi ad escludere la qualifica di "agente".

La CGUE ha ritenuto che una siffatta interpretazione fosse in contrasto con la Direttiva in quanto i compiti principali dell'agente consistono nel procurare nuovi clienti al preponente e nello sviluppare gli affari con i clienti esistenti, e lo svolgimento di tali compiti può essere assicurato dall'agente mediante azioni di informazione e consulenza nonché discussioni, che fossero tali da favorire la conclusione dell'operazione di vendita delle merci per conto del preponente, senza che l'agente debba per forza disporre della facoltà di modificare i prezzi (**Sentenza del 04/06/2020**).

La **Corte di Cassazione (Sentenza del 02/12/2020)**, preso atto della posizione comunitaria, affermava che deve oramai esser qualificato come **agente commerciale**, *"il mandatario, un agente, sia esso una persona fisica o giuridica, che, quale lavoratore indipendente, senza essere vincolato da un contratto di prestazione di servizi, è incaricato, in maniera permanente di trattare ed eventualmente stipulare contratti di vendita, d'acquisto, di locazione o di prestazione di servizi, in nome e per conto di produttori, d'industriali, di commercianti o di altri agenti commerciali, pur non avendo il potere di modificare i prezzi di tali prodotti o servizi"*.

Il riconoscimento della qualifica di agente rimarrà comunque sempre oggetto ricorrente di controversie vista la posta in gioco (la protezione derivante dalla Direttiva 86/653) e quindi la necessità di distinguere, caso per caso, l'agente da altri intermediari (per esempio l'"**apporteur d'affaires**").

Con Sentenza del 17/05/2023 la Corte di Cassazione ha ricordato che l'applicazione dello status di agente commerciale non dipende dalla volontà delle parti espressa nel contratto e dalla denominazione che hanno dato al rapporto contrattuale, ma **"dalle condizioni nelle quali l'attività viene effettivamente svolta"**.

Colpa grave e diritto all' "indemnité de clientèle": a volte è troppo tardi

Il terzo "revirement" riguarda l'esclusione del diritto all'"indemnité de clientèle" in caso di **colpa grave**.

L'art. L 134-12 del "Code de Commerce" dispone che *"il risarcimento previsto dall'articolo L. 134-12 non è dovuto nei seguenti casi (...) la cessazione del contratto è provocata dalla colpa grave dell'agente commerciale"*.

Per la CGUE (**Sentenza del 28/10/ 2010**), la Direttiva osta a che l'agente venga privato della sua indennità qualora il preponente dimostri l'esistenza di un inadempimento dell'agente, verificatosi nel periodo di tempo intercorso tra la notifica del recesso dal contratto mediante preavviso e la scadenza di quest'ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto.

Nonostante questa presa di posizione netta, alcuni **tribunali francesi** insistevano nel ritenere che le violazioni gravi commesse dall'agente durante la vigenza del contratto, comprese quelle scoperte dal preponente dopo la cessazione di quest'ultimo, potessero essere tali da privare l'agente del proprio diritto all'indennità.

La **Corte di Cassazione** ha nuovamente dovuto rimboccarsi le maniche per rimodellare il diritto nazionale onde adeguarlo al progetto comunitario.

Con **Sentenza del 16/11/2022**, ha affermato che l'agente non può essere privato del suo diritto all'indennità nel caso in cui il grave inadempimento da lui commesso prima della cessazione del contratto, non sia stato menzionato nella lettera di risoluzione e sia stato scoperto dal preponente dopo la predetta lettera, perché in tal caso l'inadempimento non è la causa della risoluzione del rapporto.

Insomma, un cantiere che ancora oggi risulta in corso di evoluzione.

**NEWS
E APPROFONDIMENTI**

24ORE
PROFESSIONALE


Bonus ricerca e sviluppo, slitta il riversamento

di Michele Meroni, Sabino Piattoni, Claudio Sabbatini

Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", n. 42, p. 31-38, 8 novembre 2023

Le imprese che hanno fruito del bonus ricerca e sviluppo indebitamente, per errori di calcolo e/o di individuazione delle spese ammissibili, possono regolarizzare le violazioni di indebita compensazione del bonus presentando telematicamente un apposito modello. Il termine, inizialmente fissato al 30 novembre 2023, è stato differito al 30 giugno 2024. Anche il (ri)versamento di quanto dovuto (senza sanzioni e interessi) è stato differito, di un anno: così il pagamento va eseguito entro il 16 dicembre 2024. In taluni casi è ammesso il pagamento rateale.

IL «VECCHIO» CREDITO D'IMPOSTA R&S



L'articolo 3, Dl 145/2013, attuato dal Dm 27 maggio 2015, ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta (1) in favore delle imprese che, nel **periodo 2015-2019** (2), hanno effettuato investimenti per attività di ricerca e sviluppo (R&S).

L'**ambito oggettivo** degli interventi ha riguardato:

1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la

- ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di seguito indicati;
3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi, inclusa l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, gli studi di fattibilità, purché non destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
 4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA E LE INTERPRETAZIONI

Il modificarsi della norma agevolativa e il susseguirsi di interpretazioni ha determinato, in taluni casi, difficoltà in relazione all'individuazione della **natura delle attività** svolte (3) e alla **quantificazione delle spese** sostenute ammesse al beneficio (4).

ALCUNI CHIARIMENTI FORNITI

Circolare Mise 9 febbraio 2018, n. 59990	Con riferimento all'individuazione delle attività ammissibili al beneficio nello specifico settore del software, valgono i criteri contenuti nel «Manuale di Frascati» dell'OCSE. Si tratta dello standard riconosciuto a livello mondiale per la raccolta e la rendicontazione di statistiche comparabili a livello internazionale sulle risorse finanziarie e umane dedicate alle attività di R&S
Rm 46/E/2018	Gli investimenti in R&S devono presentare sia il requisito della novità, non essendo agevolabili tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse, sia il requisito del rischio finanziario nonché d'insuccesso tecnico
Risposte Mise 29 settembre 2017	Non si considerano attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti
Cm 27 aprile 2017, n. 13/E, paragrafo 4.5	Sono esclusi dall'agevolazione marchi, disegni e modelli
Rm 80/E/2016	Non sono agevolabili i costi sostenuti per l'attività di R&S intrapresa nell'ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle, non avendo il carattere innovativo richiesto dall'agevolazione

Rm 9 ottobre 2017,
n. 121/E

Nel caso in cui venga modificata la durata dell'esercizio sociale, rendendola non più coincidente con l'anno solare, ad esempio anticipando la chiusura dell'esercizio dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando così nello stesso anno due distinti periodi d'imposta: 1° gennaio 2015 – 31 agosto 2015 e 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016, si avrà che:

- il primo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione è quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015;
- la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 va ragguagliata a 8 mesi per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio

Cm 27 aprile 2017,
n. 13/E,
paragrafo 2.1;
Cm 10 aprile 2019,
n. 8/E,
paragrafo 3.1;
Risposta interpello,
agenzia delle Entrate
2 novembre 2018,
n. 58

Quanto alla determinazione del credito d'imposta spettante, fino al 2016 esso viene determinato applicando il 25 per cento all'importo eccedente la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (anni 2012-2014, per i soggetti «solari»), ovvero, per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, a decorrere dalla data di costituzione. Il coefficiente è elevato al 50% in relazione alla quota dell'eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il «personale altamente qualificato» impiegato nell'attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros.

Dal 2017, l'articolo 1, comma 15, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha aumentato dal 25 al 50% l'aliquota ordinaria del credito di imposta. In sostanza, con lo scopo di semplificare le modalità di calcolo del bonus, l'aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata unitariamente al 50% per tutti i costi ammissibili.

Dal 2019, la misura del credito d'imposta è nuovamente distinta in base alla tipologia di costi, ossia al 25% per tutte le voci di spesa, fatta eccezione (coefficiente del 50%) per le spese relative al personale dipendente e per i contratti di ricerca stipulati con università e con start up e PMI innovative (articolo 1, comma 70, Legge 145/2018).

Quest'ultimo criterio di calcolo non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si rende necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili. In sintesi, occorre individuare la quota di eccedenza su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

La media storica (il triennio di riferimento) deve essere calcolata tenendo sempre conto di tutti i costi ammissibili sostenuti nei periodi di riferimento, ivi compresi quelli relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti.

La spesa complessiva per le attività di R&S devono ammontare almeno a 30.000 euro (limite da verificare con riferimento a ciascun periodo d'imposta per il quale si intende accedere all'agevolazione e non in tutti i periodi d'imposta potenzialmente agevolati).

Il credito d'imposta spetta comunque fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario

Risposta interpello
14 agosto 2020, n.
265;
Cm 5/E/2016;
Circolare MISE
38584/2019; Cm
8/E/2019, paragrafo
3.1

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 3, comma 11, DI 145/2013).

La certificazione della documentazione contabile ai fini della fruizione del credito d'imposta R&S compete all'organo di revisione nominato nel periodo d'imposta di riferimento, anche se in prossimità della scadenza del medesimo (risposta interpello, agenzia delle Entrate 14 agosto 2020, n. 265).

Per le imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti (risposta interpello, agenzia delle Entrate 20 giugno 2019, n. 200), l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8, Dlgs 39/2010.

La certificazione può essere redatta in forma libera e deve contenere l'attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell'effettività dei costi sostenuti. A tal fine non deve essere effettuata alcuna valutazione tecnica con riferimento all'ammissibilità all'agevolazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

Ai fini dell'attività di certificazione, non sono ammessi i controlli a campione

Cm 16 maggio 2018,
n. 10/E

Le operazioni straordinarie (trasformazione, conferimento, fusione, scissione) producono effetti sul calcolo dell'agevolazione.

Per l'affitto di azienda si veda la risposta interpello, agenzia delle Entrate 2 gennaio 2021, n. 72

INDEBITO UTILIZZO DEL CREDITO E SANATORIA

Il credito d'imposta per attività di R&S è:

- › utilizzabile **a decorrere** dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti e successivamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione introdotti dalla Legge 145/2018 (Cm 8/E/2019, paragrafo 3.1) (5);
- › **automatico**, non essendo sottoposto ad alcuna istanza preventiva (6).

Quest'ultimo aspetto, unitamente alla **complessità** della materia, ha comportato che alcuni contribuenti, anche in buona fede, abbiano utilizzato un ammontare non spettante di credito d'imposta.

Per venire incontro ai contribuenti, il legislatore ha previsto una **speciale sanatoria** per le indebite compensazioni del credito d'imposta R&S di cui alla Legge 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili (articolo 5, commi 7-12, DI 146/2021).

L'adesione ad essa – secondo le **disposizioni attuative** (provvedimento, agenzia delle Entrate 1° giugno 2022, n. 188987) (7) – comporta lo **stralcio delle sanzioni amministrative**, degli interessi, nonché la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione.

Gli aspetti principali del riversamento del credito d'imposta R&S sono sintetizzati nella tavola che segue.

SANATORIA DEL CREDITO R&S

Chi può accedere	<p>Possono fruire della sanatoria tutti i soggetti giuridici ammessi a beneficiare del credito d'imposta R&S nel periodo di efficacia della norma (fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019).</p> <p>Inoltre, per i crediti maturati a far data dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016, le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al Dm Mef 4 settembre 1996 (articolo 3, comma 1-bis, Legge 145/2013 (1))</p>
Per quali violazioni è possibile accedere alla sanatoria	<p>Si possono regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta relativo ai periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>La procedura può riguardare l'indebito utilizzo di crediti per ricerca e sviluppo, ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di R&S; - è stato applicato l'articolo 3, comma 1-bis, DI 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 72, Legge 145/2018; - sono stati commessi errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità (articolo 5, comma 8, DI 146/2021); - sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento (articolo 5, comma 8, DI 146/2021)
Esclusione dalla sanatoria	<p>La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato «con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi» alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del DI 146/2021 (articolo 5, comma 12, DI 146/2021). (3)</p> <p>La regolarizzazione è altresì preclusa – e si decade dalla procedura di riversamento spontaneo se l'accertamento della condotta che ne preclude l'accesso è accertata dall'Ufficio anche successivamente alla presentazione della domanda – se il credito d'imposta utilizzato in compensazione è frutto di (articolo 5, comma 8, DI 146/2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - condotte fraudolente; - fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; - false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; - mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d'imposta

Presentazione del modello	<p>Occorre presentare un apposito modello entro il 30 giugno 2024. (4) Secondo il precedente provvedimento attuativo, la domanda va presentata una sola volta (5) con modalità telematica direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato ad Entratel (articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 322/1998), previo conferimento di incarico alla trasmissione.</p> <p>La domanda di riversamento si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file (6)</p>
Termine di riversamento	<p>Entro il 16 dicembre 2024 occorre riversare – senza possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti tributari o previdenziali di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997 – l'importo del credito indebitamente compensato (7), ovvero la prima delle 3 rate annuali di pari importo (8). Oltre allo slittamento in avanti per la scadenza del riversamento del credito d'imposta è previsto anche il rinvio del termine di decadenza per gli atti di recupero da parte dell'agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 12, ultimo periodo, DI 146/2021)</p>
Perfezionamento della procedura	<p>La procedura di riversamento spontaneo si perfeziona con l'integrale pagamento delle somme dovute (9), a condizione che il credito riversato rientri nell'ambito applicativo della procedura di riversamento.</p> <p>Nel caso in cui non venga pagata una delle rate alla scadenza stabilita, la procedura di riversamento non si perfeziona e il residuo importo ancora dovuto verrà iscritto a ruolo con irrogazione della sanzione in misura pari al 30% e applicati gli interessi con decorrenza dal 17 dicembre 2024</p>
Benefici della sanatoria	<p>Le sanzioni amministrative – previste dall'articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs 471/1997 (10) – e gli interessi vengono integralmente stralciati.</p> <p>Sul fronte penale, il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater, Dlgs 74/2000 non è punibile (articolo 5, comma 11, ultimo periodo, DI 146/2021) (11)</p>

1. Quanto al riconoscimento del bonus a questi ultimi soggetti, è intervenuta l'interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 72, Legge 145/2018 («ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano»).
2. Si veda il punto 1.2 del provvedimento 188987/2022, che verrà sostituito da altro provvedimento attuativo (articolo 5, comma 9, secondo periodo, DI 146/2021).
3. Gli atti o i provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato. Nell'ipotesi di adesione al riversamento spontaneo a fronte di atti di recupero o di accertamento impugnati presso la Corte di giustizia tributaria sarà opportuno presentare una istanza di sospen-

sione del processo (articolo 39, Dlgs 546/1992), per evitare che – nelle more del perfezionamento della procedura di riversamento – venga pronunciata la sentenza. Se poi, la procedura si perfeziona il contenzioso si estinguerà (articolo 46, Dlgs 546/1992); in caso contrario, riprenderà a seguito di presentazione di istanza di riassunzione (articolo 43, Dlgs 546/1992).

4. Si tratta del nuovo termine stabilito con l'articolo 5, DI 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi) che aveva differito quello del 30 novembre 2023 precedentemente fissato dall'articolo 1, comma 271, Legge 197/2022 (norma che, a sua volta, aveva prorogato il termine precedentemente fissato al 31 ottobre 2023 dall'articolo 38, DI 23 settembre 2022, n. 144). L'originario termine era il 30 settembre 2022 (articolo 5, DI 146/2021).
5. Non è prevista l'integrazione di una domanda già trasmessa; per correzioni o integrazioni è richiesto l'invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella «Istanza sostitutiva» presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro ed inviato sempre entro il 30 giugno 2024.
6. Così secondo il Provvedimento 188987/2022, paragrafo 7.2. In caso di scarto del modello, il soggetto che ha curato la trasmissione riceve telematicamente una comunicazione e sarà necessario inviare nuovamente il modello entro i 5 giorni successivi.
7. I codici tributo per il riversamento sono stati istituiti con la Rm 5 luglio 2022, n. 34/E. Ad ogni modo, secondo il provvedimento 188987/2022 (il cui contenuto, come detto, potrà essere rivisto dal/dai provvedimento/i previsto/i dall'articolo 5, comma 9, secondo periodo, DI 146/2021) stabilisce che (paragrafo 8.1): a) non possono essere scomputati dagli importi dovuti le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito; b) la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto.
8. Quindi, in caso di versamento rateale dovranno essere rispettate le seguenti scadenze: 16 dicembre 2024, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Vanno corrisposti gli interessi legali per le rate successive alla prima (a decorrere dal 17 dicembre 2024).
9. Non è ammessa la rateazione se il riversamento riguarda crediti accertati con atto di recupero o impositivo non definitivi al 22 ottobre 2021 ovvero constatati a seguito di consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) entro il 22 ottobre 2021 (comma 12 dell'articolo 5, DI 146/2021). Secondo il provvedimento 188987/2022, paragrafo 8.3. per «atto istruttorio» si deve intendere il PVC. Pertanto la consegna al 22 ottobre 2021 di atti istruttori diversi dal PVC non impediscono la facoltà di rateizzare. Questa possibilità è, altresì, ammessa nel caso in cui sia stato notificato un atto di recupero o un atto impositivo in data successiva al 22 ottobre 2021 ovvero sia stato consegnato un PVC dopo il 22 ottobre 2021.
10. Circa la possibilità di regolarizzare parzialmente le violazioni per le indebite compensazioni di crediti R&S è intervenuto un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria in occasione di uno dei consueti incontri con la stampa

specializzata (Telefisco 2023 del 26 gennaio 2023). Per ulteriori precisazioni si veda *infra*.

11. Sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato, in caso di violazione consistente nell'utilizzo in compensazione di crediti ritenuti inesistenti.
12. Sul tema ricordiamo la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione penale, 2 settembre 2022, n. 32330) secondo cui l'omessa acquisizione del parere del Mise sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo (ai sensi dell'articolo 3, DI 145/2013 e dell'articolo 8, Dm 27 maggio 2015) è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di indebita compensazione, in quanto il sistema processuale penale, in particolare in forza del combinato disposto degli articoli 2, 3 e 479 Codice di procedura penale, esclude limiti o vincoli ai poteri decisori del giudice penale, anche in relazione alle questioni pregiudiziali, e, salvo specifiche eccezioni, persino se in relazione ad esse sia pendente un giudizio civile o amministrativo.

REGOLARIZZAZIONE PARZIALE: CHIARIMENTI DI TELEFISCO

L'agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco tenutosi il 26 gennaio 2023, ha affermato che i contribuenti che hanno ricevuto un processo verbale di constatazione dopo il 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore dell'articolo 5, commi 7-12, DI 146/2021 che ha introdotto la sanatoria dei crediti indebitamente compensati per ricerca e sviluppo, non sono tenuti a regolarizzare tutti i crediti contestati, ma possono scegliere di regolarizzarne solo alcuni. Ciò sulla base del tenore letterale della norma. Si veda di seguito la domanda posta e la risposta diffusa dal Fisco.

TELEFISCO 2023: IL CHIARIMENTO

Argomento:

Riversamento R&S anche parziale per i verbali dopo il 22 ottobre 2021

Domanda:

Il comma 12 dell'articolo 5 del DI 146/2021 prevede che nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DI 146/2021 stesso), il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10. Si chiede pertanto conferma che è possibile procedere a riversamento parziale e fruire di eventuale rateazione in caso di notifica di processo verbale di constatazione avvenuta dopo la data del 22 ottobre 2021.

Risposta:

Con provvedimento agenzia Entrate n. 188987 del 1° giugno 2022, è stata data attuazione alla procedura di regolarizzazione in argomento.

Per i processi verbali di constatazione consegnati fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DI 146/2021), il comma 12 dell'articolo 5 del DI 146/2021 sancisce che: *«il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10»*.

Con riferimento, invece, ai verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021, in linea con il dettato normativo (che nulla dispone in merito) e con il citato provvedimento, si ritiene ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale dei rilevi indicati nei verbali medesimi, sulla base di autonome valutazioni del contribuente, che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti, e di fruire della relativa rateazione.

Pertanto, per gli **atti consegnati dopo il 22 ottobre 2021**, i contribuenti dovranno indicare – nel modello di accesso alla procedura di riversamento da presentare entro il 30 giugno 2024 – i crediti indebitamente compensati che intendono regolarizzare, compilando tutti i quadri necessari ed esponendo le proprie valutazioni che saranno successivamente oggetto di controllo da parte dell'agenzia delle Entrate.

1. Che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né della base imponibile Irap.
2. L'articolo 1, comma 209, Legge 160/2019 ha disposto la cessazione anticipata dell'agevolazione, inizialmente prevista fino al 2020.

In sostituzione del bonus R&S di cui alla Legge 145/2013, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti «solari») è stato previsto – dall'articolo 1, commi 198-209, Legge 160/2019 (come modificato dall'articolo 1, comma 1064, Legge 178/2020 e dall'articolo 1, comma 45, Legge 234/2021) – un credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica e altre attività innovative (*design* e ideazione estetica), operante fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031 per il credito relativo ad attività di ricerca e sviluppo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 per gli altri crediti d'imposta (articolo 1, comma 45, Legge 234/2021). Per le disposizioni attuative si veda il Dm 26 maggio 2020 e per la decorrenza delle nuove aliquote e massimali si veda la risposta interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 323.

3. Nei casi di dubbi riguardo all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione era possibile acquisire autonomamente il parere tecnico del Mise, inviando la richiesta tramite pec (Cm 13/E/2017).
4. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili. Si tratta, in particolare, dei costi relativi a (articolo 3, comma 6, DI 145/2013):

- personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a

- tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S (lettera a);
- personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lettera a-bis);
 - quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con il Dm 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Iva (lettera b); contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente (lettera c);
 - contratti stipulati con imprese diverse da quelle sopra indicate per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente (lettera c-bis);
 - competenze tecniche (es. software e programmi per elaboratore tutelati dal diritto d'autore) e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica (es. programmi coperti da brevetto per invenzione), a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (lett. d). Dal 2018 non sono più ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali della lettera d) in esame, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale limitazione si applica anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto (articolo 8, DI 87/2018);
 - materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (lettera d-bis).

Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta, tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi (articolo 7, comma 5, Dm 27 maggio 2015).

Inoltre, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione (articolo 3, comma 11-bis, DI 145/2013). Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di R&S o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del Dpr 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano

commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.

5. Così, ad esempio, il bonus maturato nel 2018 (per spese sostenute in tale periodo d'imposta, in eccedenza rispetto alla media del triennio di riferimento) può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 a partire dal 2019, dal momento in cui sono adempiuti gli obblighi di certificazione richiesti.
6. L'utilizzo avviene esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6857; cfr. Rm 97/E/2015), mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
7. Il provvedimento citato ha disciplinato le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento, approvando altresì il modello contenente la relativa domanda e le istruzioni per la compilazione. Il Decreto Anticipi, oltre a differire i termini per la regolarizzazione, ha stabilito che le disposizioni attuative verranno emanate dall'agenzia delle Entrate, per cui il provvedimento 188987/2022 sarà oggetto di modifiche/sostituzione.

Perché la transizione 5.0 ci interessa e riguarda tutti

di Gianni Dal Pozzo, Luciano Gamberini

Il Sole 24 Ore, Estratto da "COMMENTI", p. 17, 31 ottobre 2023

Mentre la quarta rivoluzione industriale è in pieno corso, il dibattito pubblico che sta nascendo sulla transizione 5.0 attira sempre più l'attenzione. Concetti complessi e veloci trasformazioni tecnologiche generano tuttavia confusione e incomprensioni nella discussione tra intellettuali, imprenditori e *policy makers*. La prevalenza di una visione tecnocentrica tipica del 4.0 trascura fattori sociali e ambientali emergenti che, al contrario, caratterizzano la transizione 5.0. Diventa perciò essenziale adottare un approccio sociotecnico che tenga conto della rivoluzione tecnologica in atto, ma anche dell'impatto delle tecnologie sul pianeta e sulle persone, per sviluppare soluzioni più responsabili, sostenibili e realmente innovative. In Giappone, dove è stato introdotto per la prima volta, si usa il termine «Società 5.0» per riferirsi all'ultimo dei passaggi storici dopo la Società 1.0 dei cacciatori-raccoglitori, la 2.0 con l'agricoltura e gli insediamenti umani stanziali, la 3.0 caratterizzata dal processo di industrializzazione, e la Società 4.0, che è l'era dell'informazione, di Internet e delle tecnologie di comunicazione. In questa accezione, il 5.0 fa riferimento ad una società intelligente (*super-smart society*) e a modelli economici, che spinti dagli avanzamenti dell'IA, della robotica, dell'Internet delle cose, dei sistemi di Xr (*eXtended Reality*) e dall'uso intensivo dei dati si concentra sui bisogni e sullo sviluppo delle capacità delle persone. L'Europa nel suo programma quadro Horizon Europe (2021-27) declina questo concetto in Industria 5.0. Questa non propone radicali innovazioni tecnologiche rispetto a «industria 4.0» e resta ancorata all'idea dell'ibridazione dei tradizionali sistemi fisici di produzione con le nuove componenti digitali. Tuttavia, se uno dei risultati più ambiziosi del 4.0 sono le fabbriche «a luci spente», o «*unmanned factories*», nelle quali la produzione non ha bisogno di un intervento umano diretto, nella transizione 5.0, la tecnologia è vista come un mezzo e non come un fine: l'obiettivo è ampliare le capacità dell'essere umano anziché sostituirlo. Su questa riflessione pesano anche gli incredibili, recenti sviluppi dei sistemi di IA generativa che di fatto estendono la possibilità di sostituire le persone con le macchine in ambiti professionali considerati fino a ieri di esclusivo dominio umano. Altra peculiarità della transizione 5.0 è la sua applicazione su tutti i settori produttivi e i servizi, a differenza del 4.0 che tradizionalmente e di fatto, si è occupata di manifattura e logistica. Possiamo immaginare ad esempio percorsi su misura per studenti di ogni età, adatti ai loro stili di apprendimento, alle loro abilità e ai loro interessi; mentre i ruoli di formatore ed educatore rimarrebbero centrali per orientare, ispirare e motivare gli studenti. Nell'agricoltura, è possibile monitorare in tempo reale le condizioni del suolo e delle colture, ottimizzare l'uso di acqua e fertilizzanti, pre-

venire malattie o parassiti, ma l'agricoltore 5.0 resta fondamentale per prendere decisioni strategiche e per mantenere il legame con la tradizione e il territorio. Nella medicina gli scienziati potranno creare farmaci progettati appositamente per uno specifico organismo, personalizzando con il supporto delle macchine i farmaci frutto del loro ingegno. Nel 5.0 di matrice europea compaiono altri due importanti concetti: sostenibilità e resilienza. La transizione 5.0 mira a integrare la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale con processi produttivi più efficienti ed economicamente sostenibili, grazie a pratiche di economia circolare e a innovativi modelli di business. Inoltre, il 5.0, punta a creare un sistema industriale resiliente, in grado di fronteggiare eventi imprevedibili come disastri naturali, emergenze sanitarie, crisi economiche o interruzioni delle forniture, riducendo al minimo gli impatti negativi e adattandosi rapidamente ai cambiamenti. La situazione in Italia sembra allinearsi con l'approccio europeo. Con il programma Horizon Europe, Bruxelles ha lanciato azioni a sostegno delle Pmi, con linee di finanziamento per tutte le tipologie di imprese, incluse quelle creative e del turismo. Il Governo ha iniziato a supportare la transizione 5.0 e far sì che imprese, persone e pubbliche amministrazioni intraprendano rapidamente questo cammino. Nel prossimo futuro ci si augura che siano creati incentivi fiscali (agevolazioni, crediti d'imposta o sovvenzioni) e programmi di finanziamento specifici (prestiti agevolati, capitale di rischio o fondi di investimento dedicati all'innovazione socio- tecnologica) per incoraggiare le Pmi a investire sul 5.0. Servono supporto consulenziale e formazione rivolta a lavoratori e manager, piattaforme e reti di scambio di esperienze tra le Pmi.

Fondamentale sarà razionalizzare e sostenere concretamente la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico. Per facilitare lo scambio di conoscenze, la condivisione di risorse e lo sviluppo di progetti congiunti sono recentemente nati gli «ecosistemi dell'innovazione» legati alle strategie di specializzazione intelligenti regionali, quindi ai territori, e finanziati in modo rilevante dal Pnrr. Altre infrastrutture preziose a questi scopi sono i Cluster regionali (o Reti Innovative Regionali), gli Edih (*European Digital Innovation Hub*) e i Competence Center che Regioni, Governo e Commissione Europea dovranno razionalizzare e adeguatamente sostenere. Per favorire la transizione 5.0, si dovrà quindi aggiornare e adeguare il quadro normativo, semplificare la burocrazia e i processi di partecipazione alle azioni pubbliche. Infine, si dovrebbero promuovere nuovi standard di sicurezza e qualità, perché etica e legalità meritano la nostra attenzione in tempi rapidi e consoni alla velocità delle trasformazioni in corso. Osservatorio 5.0 dell'Università degli Studi di Padova.

ESG: negli Statuti delle società debuttano le clausole di sostenibilità

di Milena Prisco

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 25 ottobre 2023

Il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ha pubblicato gli Orientamenti societari 2023 con riguardo ai fattori Esg (Environmental, Social, Governance)

Per la prima volta, il **Comitato Interregionale dei Consigli notarili** delle Tre Venezie ha declinato i **fattori ESG** nelle clausole di sostenibilità degli statuti delle **società di capitali** spaziando dall'oggetto sociale, al temperamento degli interessi dei soci con quelli degli stakeholder, alle modalità di gestione "sostenibile" del business, alle clausole di gradimento per l'ingresso in società fino al monitoraggio della remunerazione degli amministratori ed allo stakeholder engagement.

Scorrendo i **sei Orientamenti** – rubricati nella sezione A.B. – emerge una "messa a sistema" da una parte delle prassi di **soft law** (e.g. le raccomandazioni in chiave di sostenibilità del Codice di Corporate Governance applicabile dalle quotate dell'MTA su base volontaria, le policy di stakeholder engagement) e dall'altra dei principi normativi di **hard law** contenuti nella Legge sulle Società Benefit (e.g. beneficio comune nell'oggetto sociale, temperamento degli interessi fra shareholders e stakeholders), nella Shareholder Rights Directive – SRD II, nel Regolamento UE n. 2019/2088 e nel Testo Unico della Finanza (e.g. politiche di remunerazione degli amministratori con KPIs ESG). Un **passo avanti molto importante** che sdogana i fattori ESG oltre il perimetro di legge delle Società Benefit e delle società quotate ma che merita approfondimenti per la complessità dei temi affrontati primo fra tutti l'impatto di un purpose ESG sulla gestione degli amministratori.

L'**Orientamento A.B.1** evidenzia come punto di partenza dell'integrazione dei fattori ESG nella attività di impresa il fatto che "nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione positiva o principio di diritto che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l'oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti. Al contrario, l' **art. 41, comma 2, Cost.** dispone che l'esercizio di una qualunque attività economica, ossia la ricerca di un profitto, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

Il principio costituzionale dell'articolo 41 diventa il perno che giustifica, quindi, la previsione nello statuto di "**specifiche regole etiche e/o di sostenibilità** che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della

massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva”, senza perdere il fine di lucro che deve essere sempre perseguito dalla gestione degli amministratori. Vengono definite le “clausole di sostenibilità” come “tutte le clausole statutarie che costituiscono espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici, quali la protezione dell’ambiente, la promozione del lavoro, la cura e il benessere dei dipendenti e della collettività” e più in generale che denotano “un impegno di salvaguardia dei diversi interessi non economici implicati nell’attività di impresa”. Quel che rileva è che le stesse possono agire non solo sulla perimetrazione dell’attività di impresa che costituisce l’oggetto sociale con la previsione di interessi diversi nell’ambito della funzione lucrativa senza comprometterla, “ma anche sul piano delle **modalità di conseguimento** dello stesso, con funzione di definizione delle linee di condotta degli amministratori sia in forma impositiva di strategie o categorie di operazioni, che in forma preclusiva delle stesse”.

La motivazione del Comitato all’Orientamento A.B.1 evidenzia come se da una parte un oggetto sociale con caratteristiche di sostenibilità vincola l’organo amministrativo al suo conseguimento, dall’altra l’**autonomia del potere gestorio** verso i terzi deve rimanere intatta nel rispetto del principio di cui all’articolo 2384, comma 2° del codice civile. Le clausole che stabiliscono le modalità di conseguimento dell’oggetto sociale possono consistere nell’enunciazione dei **principi etico- sociali** che dovranno informare l’operato dell’organo amministrativo ovvero nella definizione delle linee di condotta dello stesso, sia in forma impositiva che in forma preclusiva rispetto all’adozione di determinate strategie o categorie di operazioni, in questo ultimo caso rendendo statutarie vere e proprie exclusion list che possono “limitare” l’attività gestoria degli amministratori.

Con l’**Orientamento A.B.2** il Comitato conferma la legittimità delle clausole di etero-destinazione parziale degli utili “alla cura di interessi correlati alla natura dell’attività di impresa” a condizione che non venga pregiudicato lo scopo lucrativo e “la destinazione e il relativo importo non siano predeterminati, essendo la funzione gestoria insuscettibile di essere ridotta a mera esecuzione di un progetto puntualmente determinato”. Anche in questo caso è l’organo amministrativo a fissare l’effettiva **destinazione e l’importo degli utili**, che saranno determinati sulla base degli utili risultanti dal bilancio di esercizio, entro un limite massimo che può essere stabilito ex ante nello statuto oppure previa autorizzazione dell’assemblea ordinaria ove prevista dalla medesima clausola statutaria.

La novità degli **Orientamenti A.B.3 e A.B.4** sta nel rilievo dato al **bilanciamento degli interessi degli stakeholder** con quelli dei soci nella delineazione delle politiche di sostenibilità e nella loro concreta attuazione. Il rispetto di questo principio è indispensabile al contemperamento di interessi puramente lucrativi con interessi non finanziari, tanto da essere norma per le Società Benefit dove le finalità del beneficio comune “sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività

sociale possa avere un impatto" (cfr. comma 376 L. n. 208/2015) e dove il bilanciamento "dell'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376" è il presupposto della gestione amministrativa (cfr. comma 380 L. n. 208/2015).

Una portata ancor più innovativa emerge dall'**Orientamento A.B.4** che legittima *"le clausole statutarie che attribuiscono **poteri di voce a determinati stakeholders** mediante la previsione di luoghi di sistematica consultazione"* nel solco della progressiva rilevanza dello stakeholders engagement per le società quotate, andando anche oltre lo stesso con clausole che impongono *"agli amministratori di consultarsi con comitati esterni o stakeholders individuati nella fase istruttoria preliminare alla decisione amministrativa ed altresì che subordinino il potere degli amministratori di porre in essere determinate tipologie di operazioni al consenso o al parere favorevole di un comitato esterno o di stakeholders individuati"*. Questo Orientamento che incarna la quintessenza dello stakeholder capitalism, incontra non poche sfide attese le limitazioni delle strutture di corporate governance soprattutto delle PMI e delle norme civilistiche a presidio della business judgement rule governo dell'operato degli amministratori.

Evidenziando il ruolo nevralgico degli amministratori nel conseguimento di obiettivi ESG, l'**Orientamento A.B.5** pone l'accento sulla questione molto dibattuta della valutazione periodica degli obiettivi con il ricorso a clausole che attribuiscono ad un gruppo di esperti indipendenti non solo *"la **valutazione periodica della performance ambientale o sociale dell'impresa**"* ma anche la determinazione in modo vincolante, di una parte del compenso degli amministratori sulla base di KPIs di sostenibilità delle politiche da questi adottate. La misurabilità degli obiettivi e le politiche di remunerazione ESG sono al centro di un acceso dibattito nazionale e internazionale perché la remunerazione legata a KPIs ESG *"può rappresentare un rilevante strumento di incentivazione all'integrazione della sostenibilità all'interno dei processi decisionali dell'impresa"* (Cfr. *'Rapporto Consob su rendicontazione quotate 2022*) e non solo delle quotate ma al contempo la loro efficacia dipende proprio dalla certezza di parametri di valutazione. Per finire l'**Orientamento A.B.6** riconosce le clausole di gradimento che introducono **requisiti di carattere** etico per l'assunzione delle partecipazioni sociali purché con parametri non generici, che sono molto utili se adoperate negli statuti delle Società Benefit e nelle operazioni di M&A per regolare "la selezione in ingresso" di nuovi soci compatibili con un purpose ESG oriented e un piano industriale con chiari obiettivi di sostenibilità.

Imprese, polizza anti catastrofi Sace, garanzie per le infrastrutture

di Laura Serafini

Il Sole 24 Ore, Estratto da "PRIMO PIANO", 25 ottobre 2023, p.6

Il governo declina nella manovra la riforma delle garanzie Sace. Le misure a supporto della liquidità, introdotte nel 2020 a seguito della pandemia, non saranno prorogate dal prossimo primo gennaio.

Probabilmente passerà tutto in capo al fondo per le Pmi, forse estendendone l'accesso anche alle imprese di media dimensione e non solo alle piccole. La società controllata dal ministero per l'Economia diventerà, invece, l'abilitatore (in alternativa ai finanziamenti dello Stato a fondo perduto) degli investimenti di privati (a partire dai fondi) in «infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese».

Sempre nella manovra è stato introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare, entro fine 2024, polizze catastrofali, a pena di sanzioni da un minimo di 200mila fino a un massimo di 1 milione di euro. E ancora: è stato introdotto l'obbligo per le compagnie del ramo di vita di creare un fondo assicurativo di garanzia che funzionerà come il fondo di garanzia dei depositi bancari, coprendo fino a 100 mila euro gli aventi diritto a prestazioni assicurative.

La costituzione di questi fondi, già al vaglio della vigilanza europea e di Bruxelles, è stata accelerata dopo il salvataggio di Eurovita. Tornando alle nuove garanzie Sace la copertura pubblica, che può arrivare al massimo al 70% del finanziamento, ha l'obiettivo di «supportare gli investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari». Il sistema appare pensato per mettere un argine alla spesa pubblica per investimenti, anche se secondo alcuni quello è il debito buono. Sebbene le garanzie abbiano comunque un costo per lo Stato, perché va accantonata una percentuale rispetto al finanziamento, l'aspetto interessante è l'effetto leva che la garanzia può innescare. Non è da escludere che un simile impianto un domani, qualora società come le Ferrovie fossero privatizzate, possa tornare utile per finanziare tratte o opere non molto redditizie.

La norma prevede che le garanzie siano rilasciate a banche, istituzioni finanziarie, ma anche ad assicurazioni e «sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non

convertibili anche di rango subordinato» e possano avere una durata massima di 25 anni. Questo tipo di garanzia può essere rilasciata fino al 2029; la manovra prevede impegni massimi nel periodo per 60 miliardi, di cui 10 miliardi al massimo nel 2024. La copertura finanziaria, di cui non viene definita l'entità, viene indicata nel fondo già istituito per la liquidità nel 2020 e alimentato anche dai premi raccolti da Sace. Viene rifinanziata anche la già esistente garanzia Green nel 2024, con un tetto massimo di impegni pari a 3 miliardi; la copertura si ferma al 50% se le garanzie sono rilasciate «in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali». Tornando, invece, sulle polizze catastrofali, l'introduzione dell'obbligatorietà è una vera innovazione in Italia. Un passo quasi inevitabile per abbassare il costo dei premi: è il principio della mutualità, più soggetti ci sono a versare premi, più basso diventa il costo della polizza. La norma prevede che Sace possa controgarantire le compagnie, con una copertura fino al 50% degli indennizzi e per un ammontare «non superiore a 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

LE NOVITÀ	1 coperture Garanzie a 25 anni per le infrastrutture Sulle nuove garanzie Sace la copertura pubblica, che può arrivare al massimo al 70% del finanziamento, ha l'obiettivo di supportare gli investimenti infrastrutturali, con una durata massima di 25 anni 2 ambiente Garanzia Green Sace rifinanziata nel 2024 Rifinanziata la già esistente garanzia Green nel 2024, con un tetto massimo di impegni pari a 3 miliardi; la copertura si ferma al 50% se le garanzie sono rilasciate «in relazione a fidejussioni e garanzie» 3 le tutele Imprese, obbligo polizze catastrofali Nella manovra è stato introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare, entro fine 2024, polizze catastrofali, a pena di sanzioni da un minimo di 200mila fino a un massimo di 1 milione di euro. 4 assicurazioni Polizze vita, nasce il fondo di garanzia Introdotto l'obbligo per le compagnie del ramo di vita di creare un fondo assicurativo di garanzia che funzionerà come il fondo di garanzia dei depositi bancari, coprendo fino a 100 mila euro gli aventi diritto
-----------	--

La causale individuale può spingere i contratti a termine oltre il 30 aprile

di Alessandro Rota Porta, Ornella Lacqua

Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 23 ottobre 2023, p.34

Validità delle causali dei contratti a termine fissate dai contratti collettivi, portata della scadenza del 30 aprile 2024 per l'individuazione delle causali fra datore e lavoratore, applicazione dell'azzeramento del "contatore" al 5 maggio 2023 per definire i primi 12 mesi acausali. Sono i tre punti principali sui quali ha fornito importanti chiarimenti la circolare del ministero del Lavoro n. 9 del 9 ottobre, dedicata al decreto 48/2023 (convertito dalla legge 85/2023). Il cosiddetto decreto Lavoro ha riscritto infatti la disciplina delle causali dei contratti a tempo determinato. Accordo fra le parti Il primo aspetto di rilievo sul quale si è soffermata la circolare 9/2023 riguarda la gestione del periodo transitorio entro il quale è concesso a datore di lavoro e lavoratore – in mancanza di regolamentazione stabilita nella contrattazione collettiva – individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro di durata superiore a 12 mesi, fino a 24 mesi di durata massima (fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore). Il legislatore ha circoscritto questa possibilità al 30 aprile 2024. Sorgeva il dubbio se tale data andasse intesa quale termine di scadenza del rapporto stipulato in base a questa disposizione (articolo 19, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2015, modificato dal Dl Lavoro) oppure quale termine ultimo entro il quale poter sottoscrivere il contratto a tempo determinato con queste caratteristiche.

Il ministero del Lavoro ha sposato quest'ultima tesi: pertanto, i rapporti a termine per i quali sia stata definita una causale tra le parti potranno cessare anche oltre il 30 aprile del prossimo anno. Le parti hanno quindi facoltà di prorogarli e rinnovarli indicando qualsiasi scadenza, purché entro i limiti massimi di legge (24 mesi), a patto che l'accordo di proroga o rinnovo sia sottoscritto entro il 30 aprile 2024. I contratti collettivi esistenti.

La seconda questione trattata dalla circolare 9/2023 riguarda la sorte degli accordi collettivi che rimandano a norme non più vigenti, come nel caso della vecchia stesura dell'articolo 19, del Dlgs 81/2015, nella versione modificata dal decreto Dignità del 2018. Il Dl 48/2023, infatti, ha assegnato alle parti sociali la definizione dei casi nei quali è ammessa la continuazione oltre i 12 mesi dei rapporti a termine (sempre nel rispetto del limite massimo ordinario di 24 mesi). Su questo tema i datori dovranno effettuare una verifica caso per caso: se i contratti collettivi nazionali rimandano a disposizioni ormai superate dal Dl Lavoro (ad esempio, a quelle del Dl 87/2018) allora i 12 mesi di rapporto a termine potranno essere superati soltanto in presenza di intese collettive di secondo livello o, mancando queste ultime, ricorrendo all'autonomia delle

parti individuali del contratto, fino al 30 aprile 2024. Diversamente, se gli accordi collettivi individuano già un sistema di causali coerenti con le previsioni del Dl 48/2023 (ad esempio, secondo i principi introdotti dall'articolo 41-bis del Dl 73/2021, «specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51») allora le stesse potranno essere tuttora considerate valide (data la sostanziale identità di quella previsione con quella attuale, nota la circolare 9/2023) ed escludono la strada negoziale individuale. Inoltre, il ministero del Lavoro considera sempre legittime le fattispecie contenute nella contrattazione collettiva che specifichino le condizioni per ricorrere ai contratti a tempo determinato, purché non si limitino a un mero rinvio alle causali legali previste dalla disciplina previgente: in sostanza, si dovrà rinvenire nella disciplina collettiva una definizione precisa delle causali, non essendo ritenuta valida una semplice riscrittura delle disposizioni di legge.

Su questi specifici profili resta l'incertezza su come comportarsi rispetto alle intese collettive che disciplinano soltanto il lavoro a termine e non anche la somministrazione di manodopera, aspetto che la circolare non si è occupata di dirimere. Sempre sul tema della contrattazione, per intese collettive (nazionali, territoriali o aziendali) si intendono quelle che rispettano i canoni dell'articolo 51 del Dlgs 81/2015, ossia sottoscritte da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle Rsu/Rsa nell'ipotesi di quelle aziendali. L'azzeramento del contatore Infine, un'altra questione di rilievo è la disposizione introdotta in sede di conversione del Dl 48/2023 che – di fatto – azzerava nel computo della durata acausale dei rapporti a termine quelli “stipulati” prima del 5 maggio scorso (data di entrata in vigore del provvedimento) anche se si sono protratti oltre tale data. In sostanza, dal contatore dei primi 12 mesi acausali possono essere eliminati tutti i periodi dei rapporti di lavoro a termine derivanti da contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, siano essi riferiti a nuovi contratti, a proroghe o a rinnovi.

Se invece la proroga o il rinnovo del contratto, sottoscritto prima del 5 maggio, avvengono dopo questa data, allora l'arco temporale che decorre dalla stipula (della proroga o del rinnovo) va a erodere la durata dei 12 mesi acausali.

Esportatori abituali e splafonamenti, fatture e lettere d'intento da verificare

di Massimo Sirri, Matteo Balzanelli

Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 23 ottobre 2023, p.28

All'esportatore abituale non basta controllare che gli acquisti eseguiti senza addebito d'imposta, previa trasmissione della lettera d'intento alle Entrate, rientrino nell'ammontare del complessivo plafond disponibile. È necessario anche verificare che le fatture emesse dai singoli fornitori non determinino il superamento dell'importo della dichiarazione d'intento agli stessi riferibile. In tal senso è la risposta data al recente Speciale Telefisco (del 20 settembre), esaminando le conseguenze sanzionatorie in capo all'esportatore abituale che si trovi in simili circostanze. Pur non trattandosi di uno splafonamento in senso proprio, la situazione non è tuttavia molto diversa. In effetti, secondo l'Agenzia, la ricezione di una fattura che è sì nei limiti del plafond totale a disposizione, ma che riporta un corrispettivo superiore a quello della lettera d'intento, impone all'esportatore abituale di regolarizzare l'operazione. Diversamente, si rende applicabile la sanzione dell'articolo 6, comma 8, lettera b), del Dlgs 471/1997, pari al 100% dell'imposta non applicata (minimo 250 euro).

Regolarizzare in liquidazione La risposta apre lo spazio a qualche riflessione. Innanzitutto, l'applicabilità della norma richiamata, che prevede la regolarizzazione mediante autofattura (di norma elettronica e documento TD21) entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria, imporrebbe anche il versamento dell'imposta, relativa all'imponibile eccedente l'importo della lettera d'intento e non addebitata dal fornitore: imposta che risulterà conseguentemente detraibile per l'esportatore in base alle ordinarie regole. Tuttavia, dato che, nei fatti, la fattispecie non si differenzia da quella del vero splafonamento (per acquisti eseguiti in assenza di lettera d'intento o per importi superiori al plafond complessivo), non si vedono ragioni per escludere la regolarizzazione con il metodo della liquidazione Iva che parimenti prevede l'emissione di autofattura, ma senza dover materialmente procedere al pagamento del tributo. Tale ultima procedura è infatti considerata alternativa dalla stessa Agenzia (risoluzione 16/E/2017 e Guida alla fattura elettronica) rispetto all'emissione della nota d'addebito del fornitore o all'autofattura con versamento dell'Iva ex articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97. La sola differenza consiste nel fatto che la regolarizzazione in liquidazione è possibile soltanto entro il 31 dicembre dell'anno dello splafonamento.

Modalità da concordare Un altro aspetto (non trattato dalla risposta) riguarda il fatto che quella dell'esportatore abituale non configura certamente l'unica violazione. Il primo "colpevole" (per così dire) è infatti il fornitore, il quale, essendo destinatario di una lettera d'intento per un importo (in ipotesi) di 100,

emette fattura non imponibile per 150. Per tale soggetto, la violazione non pare dissimile da quella di chi emette fattura senza applicazione dell'Iva in mancanza della lettera d'intento. La violazione, in questi casi, dovrebbe essere punita in capo al fornitore a norma dell'articolo 7, comma 3, del Dlgs 471/97, ossia con la penalità dal 100 al 200 per cento dell'imposta non applicata, fermo sempre il versamento del tributo. Considerato però che l'imposta dev'essere assolta anche dall'esportatore abituale – rischiandosi altrimenti, secondo le Entrate, la sanzione dell'articolo 6, comma 8 – è evidente l'opportunità che le parti coinvolte concordino le modalità della regolarizzazione. In effetti, se fornitore e cessionario/committente restano soggetti autonomamente alle sanzioni al verificarsi dei relativi presupposti, ognuno per l'irregolarità commessa in proprio, è altresì vero che l'imposta risulta dovuta una volta soltanto, indipendentemente dal soggetto che provvede ad assolverla. Cosicché, se per esempio la regolarizzazione è eseguita dall'esportatore abituale, il fornitore non dovrà nuovamente assolvere l'imposta (addebitandola al cliente), restando però a suo carico l'applicazione della sanzione dell'articolo 7, comma 3, eventualmente riducibile ricorrendo al ravvedimento operoso.

La via del ravvedimento Al ravvedimento potrebbe inoltre farsi ricorso anche per sanare eventuali violazioni collegate all'errata emissione di fattura non imponibile. È il caso dell'omesso o carente versamento d'imposta nel periodo (mese/trimestre) interessato. Ma sarebbero rilevanti anche le conseguenziali violazioni comunicative (Lipe) e del modello dichiarativo. Nella (non convincente) prospettiva delle Entrate, la sistemazione degli errori dovrebbe infatti riguardare tutte le violazioni che "a cascata" conseguono all'originaria omissione/violazione. La riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso potrebbe inoltre interessare anche il caso in cui il plafond è erroneamente utilizzato dall'esportatore abituale per acquisti con Iva indetraibile.

È questa la situazione esaminata dalle Entrate in occasione di un precedente Telefisco (il 15 giugno 2022).

Più investimenti per la sicurezza digitale delle Pmi

di Nicoletta Picchio

Il Sole 24 Ore, Estratto da "IMPRESE E TERRITORI", 20 ottobre 2023, p.24

Un argomento di «strategia, di sicurezza dell'industria italiana, di competitività mondiale». Ed è «la prima volta che si fa uno studio così approfondito, lavorando insieme, istituzioni e imprese. È ancora un tema sottovalutato: occorrono stimoli agli investimenti». Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha esordito così ieri alla presentazione del rapporto "Cyber Index PMI".

Accanto a lui Giancarlo Fancel, country manager Italy e ceo di Generali Italia: «Partirà un road show sul territorio, occorre lavorare insieme, pubblico e privato, perché è fondamentale creare ecosistemi solidi, aumentando tra le pmi la cultura della cyber sicurezza e la consapevolezza del rischio informatico». I dati dicono che c'è da lavorare: secondo il rapporto, che ha coinvolto oltre 700 imprese, 51 pmi su 100 raggiungono un livello di consapevolezza sulla sicurezza digitale. Il 45% riconosce il rischio cyber, ma solo il 14% ha un approccio strategico e ha la capacità di valutarlo e mitigarlo. Il 55% è poco consapevole, il 20% si può definire principiante. Proprio per capire il grado di consapevolezza delle pmi e diffondere una maggiore cultura del rischio è nato il Cyber Index PMI, realizzato da Confindustria e Generali, con il supporto del Politecnico di Milano e con la partecipazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

«E' fondamentale fornire alle aziende strumenti di autovalutazione come il Cyber Index Pmi per comprendere il grado di maturità nell'affrontare la minaccia cyber e predisporre le opportune misure tecnologiche. Il 51 è un valore medio, ci sono aree dove la consapevolezza del rischio è molto bassa», ha detto Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia. «Dal 2018 al 2022 gli attacchi informativi a livello globale sono aumentati del 60%, solo in Italia nel corso del 2022 c'è stato un incremento del 169% rispetto all'anno precedente.

Nel manifatturiero è stata raggiunta la cifra record di +191,7%. Anche la spesa nella cybersecurity è cresciuta in Italia, arrivata a 1.590 milioni nel 2022, in costante crescita», ha detto Agostino Santoni, vice presidente di Confindustria per il Digitale. Già quattro anni fa «quando ancora di transizione si parlava poco, Confindustria ha istituito una presidenza ad hoc», ha detto Bonomi, ricordando questa sua scelta nel vertice associativo. «In piena pandemia avevamo intuito che quella crisi avrebbe portato ad una accelerazione digitale e che la transizione digitale sarebbe stata trasversale a tutte le altre.

La salvaguardia dei dati è un tema strategico. Al di là del singolo problema di sicurezza era importante capire che si potevano mettere a rischio intere filiere», ha continuato Bonomi, sottolineando l'importanza della formazione e la mancanza di profili adeguati.

Dal sondaggio emerge che il 52% delle pmi opera all'interno di filiere critiche, cioè si relaziona con infrastrutture critiche, multinazionali, Pa o opera in paesi con instabilità politica. Consapevolezza è la parola chiave: è ciò che si propone il road show che si terrà nelle sedi di Confindustria, insieme a Generali, come ha detto Remo Marini, group chief security officer della compagnia. Il rapporto, presentato da Alessandro Piva, direttore dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico, non registra differenze rilevanti territoriali. La dimensione pesa: da un valore medio di 43 per le micro imprese al 53 per le piccole a 61 per le medie. Il 58 % delle pmi ha un'attenzione al tema della sicurezza informatica, ma solo l'11% ha un budget dedicato alla cybersecurity. Solo il 17% delle pmi ha una figura dedicata e il 38% del campione fa formazione sul rischio cyber. Il 57% ha una dotazione tecnologica per il monitoraggio delle anomalie, il 17% delle aziende intervistate ha già sottoscritto una soluzione assicurativa dedicata, mentre il 29% non è a conoscenza delle possibilità di copertura del rischio cyber. Anche se il 92% delle pmi teme le conseguenze di un attacco.

Concordato preventivo in continuità aziendale, dilazione oltre l'anno del pagamento dei crediti privilegiati

di Mario Finocchiaro

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 20 ottobre 2023

Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019 che dall'articolo 2426, comma 1, n. 8), Cc. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con l'ordinanza 11 luglio 2023 n. 19648.

I precedenti

In termini, richiamata in motivazione nella pronuncia in rassegna, Cassazione, sentenza 18 giugno 2020, n. 11882, in Fallimento, 2021, p. 349, con nota di Trentini C., Ammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato preventivo.

Non diversamente, per l'affermazione che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, Cassazione, sentenza 3 luglio 2019, n. 17834, ivi, 2020, p. 215, con nota di Rolfi F., Sovraindebitamento e "moratoria" ultrannuale dei privilegiati tra regole attuali e future.

Per la precisazione che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte

della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, Cassazione, sentenza 3 luglio 2019, n. 17834, ivi, 2020, p. 215, con la già ricordata nota di Rolfi F., Sovraindebitamento e “moratoria” ultrannuale dei privilegiati tra regole attuali e future.

Determinazione della perdita

Sempre in argomento, nel senso che tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempiimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale ad una soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo rispetto ai tempi normali con il quale i creditori conseguono le somme dovute. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex articolo 177, comma 3, legge fallimentare, costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata del professionista ex articolo 160, secondo comma, legge fallimentare, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di liquidazione dei beni gravati dal privilegio in ipotesi di soluzione della crisi alternativa al concordato, Cassazione, ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2424 e sentenza 9 maggio 2014, n. 10112.

Fattibilità giuridica ed economica del concordato preventivo

Pur essa ricordata in motivazione, nella pronuncia in rassegna, sulla distinzione tra fattibilità giuridica ed economica del concordato preventivo, per il rilievo che la stessa postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'articolo 160 legge fallimentare (introdotto dal decreto legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura, Cassazione, sentenza 15 giugno 2020, n. 11522.

Fattibilità del piano

Sostanzialmente nella stessa ottica, per il rilievo che in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibi-

lità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex articolo 186-bis legge fallimentare, laddove la rigorosa verifica della fattibilità in concreto presuppone una analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il favor per la prosecuzione della attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e la attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione della attività non può che essere funzionale, Cassazione, sentenza 7 aprile 2017, n. 9061.

Il giudizio dei creditori

Sempre sulla questione specifica.

- la previsione dell'articolo 186 bis, ultimo comma, legge fallimentare, che attribuisce al tribunale il potere di revocare l'ammissione al concordato con continuità aziendale qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori, non attribuisce all'organo giudicante il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta che, quando non sia implausibile, è riservata al giudizio dei creditori ma solo verificare che l'andamento dei flussi di cassa, ed il conseguente indebitamento, non siano tali da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori., che attribuisce al tribunale il potere di revocare l'ammissione al concordato con continuità aziendale qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori, non attribuisce all'organo giudicante il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta che, quando non sia implausibile, è riservata al giudizio dei creditori ma solo verificare che l'andamento dei flussi di cassa, ed il conseguente indebitamento, non siano tali da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori, Cassazione, sentenza 27 settembre 2018, n. 23315;

Sindacato del giudice sulla fattibilità

- In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa

come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, Cassazione, sentenza 6 novembre 2013, n. 24970 (in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, II, p. 53, con nota di Ciervo G., Ancora sul giudizio di fattibilità del piano di concordato preventivo e in *Fallimento*, 2014, p. 662, con nota di Conte R., Tributo indiretto, tassa di scopo e privilegi concorsuali) (Nella specie, concernente un'ipotesi di omologazione di concordato preventivo con continuità aziendale, le osservazioni contenute nel parere del commissario giudiziale ex articolo 180, comma 2, legge fallimentare - inerenti alla mancanza di apporto di nuova finanza da parte delle banche in epoca successiva all'omologa, nel deficit patrimoniale registrato dal debitore con conseguente totale perdita del capitale, nella mancanza di garanzie di vendita degli immobili e nella mancanza di copertura del fabbisogno concordatario con le risorse previste dal piano e, dunque, sostanziandosi in rilievi valutativi e prognostici - sono state ritenute inidonee a palesare la manifesta irrealizzabilità del piano e a giustificare l'intervento officioso del tribunale).

Concordato in continuità aziendale

In termini generali, in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, si è precisato, tra l'altro:

- il concordato preventivo è qualificabile come in continuità aziendale, salvi i casi di abuso dello strumento, allorquando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del successivo trasferimento cui l'azienda in esercizio dev'essere dichiaratamente destinata, senza che rilevi in senso ostativo all'applicazione del regime ex articolo 186-bis legge fallimentare l'eventuale intervenuta modificazione di una parte dell'attività produttiva, Cassazione, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17092;
- in tema di accertamento del passivo fallimentare, sull'advisor che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata in favore dell'ente per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe - a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa - l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevedibili e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di mala gestio, Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36319;
- il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'articolo 186 bis

legge fallimentare, è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - asurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. intangibles), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe; resta comunque fermo il limite del c.d. abuso del concordato con continuità, da verificare in concreto, avuto riguardo agli artt. 160 ultimo comma e 173 legge fallimentare, Cassazione, sentenze 1 marzo 2022, n. 6772, in *Società*, 2022, p. 1382, con nota di Miramondi M., La compatibilità dell'affitto d'azienda con il concordato preventivo in continuità aziendale: stato dell'arte e alcune considerazioni alla luce del D.lgs. n. 83/2022 e 19 novembre 2018, n. 29742, in *Foro italiano*, 2019, I, c. 162, con nota di Fabiani M. Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza tra definizioni, principi generali e qualche ammissione.

Voucher innovazione con dote di 75 milioni per spingere la transizione digitale delle Pmi

di Roberto Lenzi

Il Sole 24 Ore , Estratto da "Norme&Tributi", 19 ottobre 2023, p.41

Il voucher innovazione potrà essere richiesto dalle piccole e medie imprese dal 29 novembre. Dal 26 ottobre al 23 novembre 2023 sarà possibile preparare le istanze e farsi trovare pronti per il click day. Lo ha stabilito il decreto direttoriale 16 ottobre 2023 con cui il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le indicazioni per fare domanda e concorrere allo stanziamento complessivo di 75 milioni. Lo sportello di accesso ai fondi fa seguito alla precedente fase in cui i cosiddetti innovation manager si sono accreditati presso il ministero per fornire supporto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione.

Contratti di consulenza

Le imprese possono ottenere un contributo a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete. Il manager dell'innovazione deve risultare iscritto nell'elenco costituito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy o indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco (i termini per l'iscrizione sono scaduti il 5 ottobre).

La consulenza deve riguardare processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0. In particolare, la consulenza può riguardare big data e analisi dei dati, cloud, fog e quantum computing, cybersecurity, integrazione delle tecnologie della Next production revolution (Npr), simulazione e sistemi cyber-fisici, nonché prototipazione rapida. Può riguardare anche sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva e stampa tridimensionale, oltre che internet delle cose e delle macchine, integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali, programmi di digital marketing e programmi di open innovation. Infine, gli incarichi manageriali possono essere relativi all'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa, nonché l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo

dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond.

Il contratto di consulenza dovrà essere sottoscritto dalle parti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Contributo de minimis

L'agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime "de minimis". Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40mila euro per le micro e piccole imprese, al 30% dei costi sostenuti fino a un massimo di 25mila euro per le medie imprese e al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 80 mila euro per le reti di imprese.

Domanda in due fasi

La prima fase di accesso al contributo riguarda la compilazione della domanda. I soggetti provvisti dei requisiti previsti dalla normativa potranno compilare la domanda per l'accesso alle agevolazioni, solo tramite la procedura informatica disponibile al link <https://Agevolazioni.dgiai.gov.it>, a partire dalle 12 del 26 ottobre 2023 ed entro le 12 del 23 novembre 2023. Solo chi avrà utilmente compilato la domanda potrà partecipare alla seconda fase di invio.

L'invio dell'istanza utile ad accedere alle agevolazioni avverrà dalle 12 del 29 novembre 2023, esclusivamente attraverso la procedura informatica il cui link verrà reso disponibile successivamente.

Con l'attuazione della delega fiscale incentivi ammessi solo se compatibili con gli aiuti di Stato

di Pasquale Murgo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Fisco", 19 ottobre 2023

Nell'ordinamento nazionale non possono essere introdotti aiuti di Stato nemmeno di natura fiscale. Delle forme di aiuto possono essere introdotte solo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto europeo. Questo principio già applicabile nel sistema per effetto dell'articolo 107 del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), viene ora regolamentato anche in una specifica disposizione nazionale quadro, dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia internazionale approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 16 ottobre 2023 (decreto internazionalizzazione).

Nel primo comma dell'articolo 3 di tale decreto si prevede che gli incentivi fiscali possono essere riconosciuti solo se compatibili con la normativa degli aiuti di Stato. Inoltre, nel secondo comma dell'articolo 3 viene stabilito che la compatibilità con la normativa degli aiuti di Stato è richiesta anche in relazione agli incentivi previsti alla data di entrata in vigore della disposizione.

I principi della legge delega

Negli articoli 3 e 9, lettera h) ed i) della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023) è statuito che le misure ed incentivi fiscali di vantaggio eventualmente introdotti nell'ambito della riforma fiscale debbano essere coerenti con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Un analogo principio è presente anche nell'articolo 6 del disegno di legge n. 1406 approvato dal Senato lo scorso 13 settembre per la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Le previsioni del decreto internazionalizzazione

In questo contesto, l'articolo 3 del decreto internazionalizzazione in attesa della versione definitiva, attua i principi della legge delega ed introduce una disposizione quadro per rimarcare la necessità che gli incentivi fiscali siano compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

Nell'articolo 3 del decreto si prevede che nel rispetto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 del Tfue, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato gli incentivi di natura fiscale sono riconosciuti esclusivamente alle seguenti condizioni:

- se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Tfue. Il riferimento è alla procedura ordinaria per l'introduzione di for-

- me di aiuti da parte dello Stato nazionale secondo cui è necessario notificare preventivamente i progetti di aiuti alla Commissione Europea che inizia una procedura volta all'autorizzazione. Lo Stato membro non può dare esecuzione alle misure prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale;
- se previsti nel rispetto delle condizioni del regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Il riferimento è al regolamento generale di esenzione per categoria che esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e permette agli stati membri di introdurre delle specifiche categorie di aiuti nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento;
 - se previsti nel rispetto delle condizioni del regolamento (Ue) 1407/2013, del regolamento (Ue) 1408/2013 (applicabile per il settore agricolo), del regolamento (Ue) n. 717/2014 (applicabile per il settore della pesca e dell'acquacoltura). Il riferimento è ai regolamenti de minimis che esentano dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e permettono agli Stati membri di introdurre delle specifiche categorie di aiuti con un massimale di aiuto che nel caso del regolamento 1407/2013 è pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli effetti della disposizione quadro

In sostanza la disposizione quadro del decreto internazionalizzazione, come indicato nelle premesse del decreto e nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha la finalità di creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato, nonché di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico. Dovrebbero essere superate, quindi, quelle situazioni in cui le imprese sono state lasciate nel dubbio sulla qualificazione di determinate misure fiscali come aiuti di Stato con tutti i collegati limiti all'utilizzo. L'articolo 6 del decreto internazionalizzazione prevede che la disposizione quadro sugli aiuti di Stato entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto.

Resta da chiarire come verrà interpretato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto ove si legge che le misure di cui al comma 1 (che prescrivono il riconoscimento degli incentivi solo se compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato) sono applicabili anche agli incentivi fiscali previsti alla data di entrata in vigore della disposizione. Un'applicazione restrittiva potrebbe portare a ritenere necessaria un'analisi complessiva di tutti gli incentivi esistenti per valutarli alla luce del principio indicato nella disposizione quadro.

Valutazione d'azienda, in attesa dei nuovi Piv

di Andrea Cecchetto

Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", 18 ottobre 2023, p.50-54

In un precedente contributo¹ si era tracciato lo "stato dell'arte" in ambito valutativo dopo sei anni dall'introduzione dei Principi Italiani di Valutazione (Piv). L'Oiv si appresta ora ad aggiornare i principi, attendendo però l'aggiornamento degli Ivs. Tre i fattori che probabilmente verranno considerati: i fattori Esg, la turbolenza del contesto macroeconomico e la piccola dimensione.

INTRODUZIONE

L'introduzione dei **Principi Italiani di Valutazione (Piv)** a far data dal **1° gennaio 2016** (2) da parte dell'**Oiv** (Organismo Italiano di Valutazione) ha dato una **forte accelerazione** su scala nazionale al processo di introduzione di **best practices** in **ambito valutativo**, favorendo la diffusione di una cultura valutativa nel mondo professionale.

Con ciò non si vogliono certo dimenticare gli **sforzi compiuti a livello accademico, dottrinale e di prassi** nell'ambito del dibattito e dell'evoluzione della materia (3).

Ma l'**introduzione dei Piv** ha creato un'**unica autorevole pubblicazione** a disposizione dei professionisti italiani con un **approccio schematico e di sintesi**, fatta di Principi, Commenti, con un Glossario utile per favorire l'introduzione di un linguaggio comune.

A maggior ragione, **a livello internazionale**, l'**evoluzione** della valutazione delle aziende sta procedendo in modo spedito guidando di pari passo un aggiornamento su tutti gli Stati che aderiscono all'impianto degli **International Valuation Standards (Ivs)**.

Nello specifico, **a fine luglio**, l'*International Valuation Standards Council (Ivsc)* ha **concluso** il periodo di tre mesi di **consultazione sull'Exposure Draft** con la proposta della **nuova versione degli Ivs**, i Principi Internazionali di Valutazione e si è ora in attesa della pubblicazione del nuovo *corpus* di principi.

Stiamo ora aspettando l'**aggiornamento dei nostri Piv** che recepiranno molto probabilmente le nuove indicazioni degli Ivs (**fattori Esg** su tutti), con **ulteriori innovazioni** per considerare la **crescente turbolenza del contesto macroeconomico** e per "calare" i principi sulla diffusa piccola dimensione delle nostre imprese (**fattore dimensionale**).

IL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEGLI IVS

Gli **Ivs**, come noto, sono soggetti ad un **aggiornamento biennale** – infatti anche per i Piv era stato ipotizzato un ugual periodo di revisione proprio per assicurare un **allineamento** fra **principi high-level standard** e la loro "decli-

nazione" italiana – ed infatti l'ultimo aggiornamento è in dirittura d'arrivo.

In tal senso è facile ipotizzare che l'Oiv stia **attendendo** tale aggiornamento per poi procedere a sua volta alla **revisione dei Piv italiani**; ne deriva l'importanza di capire la direzione assunta dal nuovo **corpus** dei principi internazionali.

In attesa di poter visionare i commenti di enti e organismi all'*Exposure Draft* presentata dall'Ivsc attraverso l'esame di quella che sarà la nuova versione degli Ivs, possiamo riprendere i **punti-chiave** proposti per **l'ultima edizione dei principi**, così come comunicati nel sito dell'Ivsc:

- > **semplificazione dei principi**, in modo da renderli più pertinenti e soprattutto per adattarli maggiormente ai fini del processo valutativo per tutti gli aderenti;
- > **introduzione di nuovi elementi**, al fine di venire incontro alle prevedibili esigenze degli utilizzatori;
- > introduzione di una **completa review dell'Ivs 500**, incentrato sui *Financial Instruments*;
- > integrazione di **due nuovi capitoli**: *Data and Inputs* (Ivs 104) e modelli valutativi (Ivs 105);
- > **aggiornamento dello schema** degli **elementi minimali** per la **relazione di stima**, includendo a tal fine i **fattori Esg** (*Environmental, Social and Governance*).

I FATTORI ESG

I **fattori Esg** (*Environmental, Social and Governance*) stanno assumendo una **crecente e diffusa importanza** nel mondo economico, come testimonia anche la nuova *Exposure Draft* degli Ivs.

Per cui, anche nella constatazione della **difficoltà** a interpretare **l'impatto** della considerazione dei fattori Esg all'interno delle imprese **sulle performance** (anche in termini di valore creato), è del tutto evidente la necessità di prevedere l'analisi di un **driver di valore** così importante in un'ottica futura, per prendere atto della nuova direzione che sta prendendo il nostro contesto economico.

Considerare i fattori Esg e il loro impatto sul valore assunto dall'impresa oggetto di stima significa verificare se per la stessa questi fattori rappresentano **rischi od opportunità**.

A tal fine l'Oiv si è già "avvicinata" al tema in quanto ricordiamo come nel corso del **IX Convegno Oiv Business Valuation International Conference** del 12 dicembre 2022, vi è stato un contributo del prof. Ballwieser su **Esg & Business Valuation**, nel quale si è evidenziata la difficoltà di esplicitare in modo assoluto la relazione fra Strategie Esg-compliant e valutazione dell'azienda; ciò anche alla luce dell'analisi di ricerche empiriche sul tema.

LA CRESCENTE TURBOLENZA DEL CONTESTO MACROECONOMICO

Appare evidente la **crecente turbolenza** assunta dal **contesto economico** su scala internazionale e nazionale, prima a causa del **Covid** e dopo con gli effetti del **post-pandemia** e della **guerra in Ucraina**.

Non è un caso che – riprendendo il processo di aggiornamento degli Ivs (prelu-

dio della nuova versione dei Piv) – i temi proposti nei **webinar organizzati dall'lvsc** per promuovere la nuova *Exposure Draft* vertono anche sul clima di tensione geo-politica ed economica internazionale:

incremento dei tassi di interesse, inflazione, guerra in Ucraina. Senza dimenticare gli **effetti dell'inflazione**.

In tal senso anche l'Oiv ha mostrato un certo attivismo affiancando ai Piv, nella loro iniziale versione mai finora modificata, **alcuni Documenti** che trattano gli effetti del contesto economico turbolento:

- › *L'uso di **informazione finanziaria prospettica** nella valutazione d'azienda* – marzo 2021;
- › *Linee guida per **l'impairment test dopo gli effetti della pandemia da Covid-19*** – marzo 2021;
- › *Impairment test dei non financial assets (las 36) a seguito della **guerra in Ucraina*** – giugno 2022.

Senza dimenticare che i Piv erano stati anticipati dal Documento *Impairment test dell'avviamento in contesti di **crisi finanziaria e reale** - Linee Guida* – giugno 2012 e che anche a livello di convegni l'Oiv ha organizzato nel 2021 il **convegno** sulla valutazione d'azienda post-Covid, **Valutazione d'azienda e Covid**.

L'**approfondimento dello studio dei fondamentali aziendali** con una prospettiva "normalizzata" e volta a cogliere la capacità di adattamento (o resilienza) dell'impresa rispetto alle dinamiche esterne. La capacità di effettuare **analisi di sensitività** al fine di individuare la **"tenuta" dei modelli valutativi**.

Si tratta di due aspetti imprescindibili nel contesto in cui le imprese si trovano ad operare. Inevitabile, dunque, attendersi una nuova versione dei Piv che venga aggiornata anche per supportare i professionisti nella gestione della **volatilità dei risultati aziendali** riconducibili alla turbolenza del contesto economico.

IL FATTORE DIMENSIONALE

È di tutta evidenza la necessità di **"tarare" i Piv** sulla base della **dimensione ridotta** del nostro **tessuto imprenditoriale**; a tal fine già nelle Lettere di commento alla prima versione dei Piv i commentatori avevano evidenziato tali **criticità** dopo aver ripreso nei Commenti le principali **problematiche valutative insite nelle Pmi** (su tutte si pensi alla **povertà della base informativa** che spesso è carente sul fronte di piani e altri documenti tipici della pianificazione).

Sul punto non si dimentichi che il **corpus dei Piv** presenta, infatti, un **numero veramente esiguo di principi dedicati alla piccola dimensione** e i rimandi alla questione dimensionale andrebbero aumentati.

Se, infatti, la strada di un **corpus** separato di principi *ad hoc* per le imprese di ridotte dimensione era stata sin da subito scartata dai vari accademici che ruotano intorno all'Oiv (4), è necessario rivedere i principi per integrarli con alcune indicazioni che siano veramente di supporto ai professionisti italiani che ogni giorno devono confrontarsi con aziende non quotate di ridotta dimensione, in cui spesso sono assenti gli strumenti della pianificazione. Ciò in attesa anche degli esempi illustrativi da parte dell'Oiv, mai pubblicati sinora.

LE RECENTI INIZIATIVE IN AMBITO VALUTATIVO DEL CNDCEC

In ambito valutativo si segnala la **recente pubblicazione** delle **Linee guida sulla fiscalità nelle valutazioni d'azienda** (5), edite a inizio agosto da Il Sole24Ore e nate

dalla collaborazione fra **Sidrea** (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) e il **Consiglio** Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Pur non trattandosi di un Documento targato dal nostro *standard-setter* in ambito valutativo, rappresenta chiaramente un ulteriore documento di approfondimento utile per i professionisti italiani alla luce dell'autorevolezza in ambito valutativo apportata dai due enti promotori: Sidrea (ambito accademico) e Cndcec (ambito professionale). La **novità essenziale** del Documento è senz'altro quella di aver **colmato un "vuoto"** in quanto è stato **trattato un argomento** – le **valutazioni in ambito fiscale** – che è stato **tralasciato volutamente dall'Oiv** nell'ambito dei **Piv**, mancando per il momento l'apporto di un interlocutore essenziale in materia: l'agenzia delle Entrate.

Ma la **novità** sta anche **nell'azione di supporto** ai professionisti nell'**ambito valutativo** da parte del **Cndcec**: abbandonata la strada dell'informativa periodica *Valutazione e Controlli* – edita dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti - Cndcec per l'ultima volta ad ottobre 2021, il nostro Consiglio ha adottato la seguente "linea" in ambito valutativo:

- › ha **supportato e partecipato alle attività dell'Oiv** con i propri referenti nazionali;
- › ha nominato **due Commissioni nazionali** (una per le valutazioni d'azienda e una per le valutazioni per il bilancio);
- › ha proseguito nella **pubblicazione di Documenti-linee guida on line con il supporto scientifico di Sidrea** (si citano le *Linee guida per la valutazione di aziende in crisi* del 2016);
- › ha ora attivato un **nuovo "prodotto"** (di cui le Linee guida sulla fiscalità rappresentano l'esordio): si tratta di **strumenti di prassi operativa** per gli iscritti, editi da Il Sole 24 Ore, frutto della **collaborazione con Sidrea** in modo da realizzare una sinergia pratica fra mondo accademico e mondo professionale con ciò di fatto affiancandosi all'Oiv nell'azione di diffusione della cultura valutativa ad integrazione dei Piv.

In assenza di interventi imminenti da parte dell'Oiv su questioni in ambito valutativo "spinose", che necessitano di un urgente e sentito supporto pratico per i professionisti, la formula della prosecuzione di una collaborazione fra **Sidrea e Cndcec** può senz'altro **aiutare e supportare i professionisti**. Questo in attesa di prese di posizioni "ufficiali" da parte dell'Oiv, già occupato sul fronte del delicato e complesso aggiornamento dei principi a seguito della nuova versione degli Ivs.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sin dalla pubblicazione della prima versione dei Piv, nella prima Exposure Draft, l'Oiv ha stimolato il dibattito professionale sulla formazione di un condensato della migliore dottrina e prassi in ambito valutativo, per poi portare avanti una campagna di sensibilizzazione e informazione volta ad estendere la conoscenza dei Piv ma anche degli Ivs, principi cui si rifanno i nostri Piv.

Dopo questa prima fase ci attendiamo un ulteriore "salto di qualità" dei nostri principi: oltre ad accogliere le nuove indicazioni degli Ivs (su tutti la considerazione dei fattori Esg), è importante che vi siano degli aggiornamenti relativi a tematiche affrontate in Documenti Oiv pubblicati separatamente (leggasi contesto macroeconomico di turbolenza), come pure delle innovazioni che prendano atto del contesto di contenuta dimensione delle nostre imprese.

A ciò si aggiunga che l'emanazione degli Esempi Illustrativi – anticipata sin dall'ema-

nazione della prima versione dei principi – è importante tanto quanto l’emanazione dell’aggiornamento dei Principi.

AGGIORNAMENTO DEI PIV: ALCUNE PROPOSTE

Proposte	Criticità/dettagli delle proposte
Accoglimento delle indicazioni della nuova versione degli lvs	Si tratta più di un “appunto” in quanto il recepimento degli lvs nei Piv è previsto dagli stessi Piv – gli lvs rappresentano principi high level cui si ispirano i Piv
Inserimento nei Piv degli argomenti trattati in altri Documenti Oiv già pubblicati in materia di contesto macroeconomico	Si tratta di una proposta volta a inserire nel corpus dei principi delle indicazioni sul trattamento della crescente turbolenza, tematica contenuta nei Documenti Oiv su pandemia, post-guerra in Ucraina e analisi previsionale. Ciò per migliorare ulteriormente l’impianto dei Piv
Approfondimento ulteriore della tematica dell’inflazione	Alla luce dell’attuale quadro caratterizzato da elevata inflazione, appare opportuno un trattamento ulteriore nel corpus dei principi di tale tema
Accoglimento di adattamenti per considerare l’effetto dimensione	Preso atto delle modifiche effettuate dall’Oiv alla prima Exposure Draft dei Piv per recepire le indicazioni contenute nelle Lettere di Commento, appare opportuno proseguire su tale strada per dare supporto ai professionisti sulla stima di nano-imprese, pmi e imprese familiari
Inserimento di un’appendice con l’elencazione dei principali errori valutativi da evitare	L’elencazione dei principali errori valutativi – desunti dalle elaborazioni accademiche (si pensi alle opere di Guatri-Fernandez-Ruback) ma anche e soprattutto dall’esperienza valutativa riscontrata nella prassi del contesto post-Piv – possono essere molto utili ai professionisti
Emanazione degli Esempi illustrativi	Gli Esempi illustrativi assumono un ruolo fondamentale per la maturazione di una cultura valutativa nell’ambito degli iscritti agli Albi. Si tratta forse di un bisogno più sentito anche rispetto all’aggiornamento degli stessi Piv
Coinvolgimento degli iscritti all’Odccec nelle attività portate avanti dal Cndcec in ambito valutativo in modo da arricchire il dibattito e far partecipare i più giovani ad attività formative importanti	Prendendo atto che attualmente il Cndcec sta coinvolgendo nelle varie attività in ambito valutativo le due Commissioni Nazionali nominate con una base ristretta, si propone: la ripresa della pubblicazione della newsletter Valutazione e Controlli dando spazio a contributi/segnalazioni da parte degli iscritti; la possibilità di partecipare ai lavori delle Commissioni Nazionali (anche solo da remoto), che poi avranno il compito di interfacciarsi con Oiv e Sidrea, in modo da consentire agli iscritti di contribuire ad apportare idee e casi applicativi ai fini dell’elaborazione di Esempi illustrativi; la possibilità di scrivere contributi nella rivista nazionale Press, in ambito valutativo ma anche su altri fronti

Al riguardo, alla luce della delicatezza e portata del compito e della necessità di poter usufruire di un'esperienza professionale tarata su nano-imprese, pmi e imprese familiari, appare importante che l'**Oiv coinvolga** in modo pregnante il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** che potrebbe, a sua volta, **creare un gruppo di lavoro ad hoc**, aperto agli iscritti, che poi riferirebbe alle due Commissioni Nazionali già nominate, per i contributi da riportare a Oiv e Sidrea.

Sul punto rimandiamo anche all'ultima proposta indicata nella tabella di cui sopra, che mira a **coinvolgere gli iscritti all'Albo** in maniera più pregnante nelle **attività portare avanti dal Cndcec**, in modo da avvicinare sempre più la base alla propria categoria. Importante, al riguardo – ad avviso di chi scrive – la ripresa della newsletter *Valutazione e Controlli* e la possibilità per gli iscritti di contribuire – indirettamente attraverso la collaborazione con le due Commissioni già nominate – all'elaborazione degli strumenti operativi che il Cndcec ha iniziato a pubblicare con Il Sole 24 Ore insieme a Sidrea.

1. A. Cecchetto, *Valutazione delle aziende, stato dell'arte dopo sei anni dall'introduzione dei Piv*, *La Settimana Fiscale*, Il Sole 24 Ore, n. 33/2022.
2. Si veda sul punto A. Cecchetto, *Principi italiani di valutazione*, *La Settimana Fiscale*, Il Sole 24 Ore, n. 21/2015.
3. Su tutti le linee guida pubblicate su impulso dell'Università Bocconi. Cfr L. Guatri-V. Uckmar (a cura di), *Linee guida per le valutazioni economiche. Un contributo alla società italiana e alla giustizia in sede civile, penale e fiscale*, Egea, 2009.
4. Sul punto si vedano le conclusioni riportate in AA.VV., *Tavola rotonda: 10 aspetti controversi nella valutazione delle aziende*, *La valutazione delle aziende*, Oiv, n. 2/2019, pagg. 12-16.
5. AA.VV., *Fiscalità e valutazione d'azienda. Linee Guida Cndcec*, Cndcec-Sidrea, Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2023.

Made in Italy, le rotte in Asia e Sud America per la spinta all'export

di Giovanna Mancini

Il Sole 24 Ore, Estratto da "IMPRESE E TERRITORI", 13 ottobre 2023, p.22

Le difficoltà della Cina, l'eterna promessa dell'India, il ritorno a sorpresa del Brasile. E poi il Medio Oriente, nonostante l'instabilità politica, il Sud-Est asiatico e l'America latina nel suo complesso: le opportunità di internazionalizzazione per le imprese italiane vanno ben oltre i mercati – comunque solidi e importantissimi – di Europa e Nord America. Le nuove rotte dell'export italiano sono state al centro della terza giornata di lavori del Made in Italy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24, introdotta dagli interventi degli amministratori delegati dei tre gruppi: Mirja Cartia d'Asero (Gruppo 24 Ore), John Ridding (Financial Times Group) e Andrea Duilio (Sky Italia), a cui ieri erano collegati 10.500 utenti, portando a 27.700 il numero complessivo di persone collegate nei tre giorni.

«L'export è un booster formidabile per un'economia in cerca di opportunità anche sui mercati emergenti – ha detto Mirja Cartia d'Asero, presentando il progetto di una certificazione 100% Made in Italy promosso da Sole 24 Ore e Confindustria (si veda articolo in basso) –. Attraverso la certificazione, che sarà veicolata attraverso un logo che sveleremo a novembre, le aziende italiane avranno la possibilità di sviluppare ulteriormente il proprio business all'estero e amplificare la propria visibilità attraverso iniziative messe in campo dal Sole 24 Ore e da Confindustria». Di mercati emergenti appetibili, con particolare attenzione per l'Est Europa, ha parlato Beata Javorcik, chief economist EBRD, sottolineando le opportunità offerte anche dalla ricostruzione dell'economia Ucraina: «Parliamo di centinaia di miliardi di euro – ha detto Javorcik – per ricostruire strade, ospedali, scuole e attività manifatturiere. Le risorse del pubblico non saranno sufficienti: l'intervento privato sarà fondamentale e qui vedo grandi opportunità per le imprese italiane». Il quadro complessivo è stato disegnato da Alessandro Terzulli, chief economist di Sace:

«Vediamo incrementi importanti nei Paesi del Golfo e Medio Oriente, anche se ora la situazione è fluida. E poi in America Latina, con Brasile e Messico». In India, Sace attende un export in crescita a due cifre per quest'anno e del 5% circa per il prossimo anno, con opportunità in «diversi settori legati alla transizione energetica». La Cina, nonostante le difficoltà, non ha espresso ancora a pieno il suo potenziale. «Ci aspettiamo una crescita del 17% quest'anno e del 4% in media nei prossimi tre anni», dice Terzulli. Infine, il Brasile, che dovrebbe crescere dell'8% nel 2023 e del 4% il prossimo.

Grande attenzione è stata data alla Cina, su cui le imprese italiane hanno tanto investito negli ultimi anni: «La situazione è completamente diversa da quella di

4-5 anni fa – ha detto Paolo Bazzoni, presidente Camera di Commercio Italiana in Cina –. È una fase di stagnazione, soprattutto nei settori che da sempre hanno spinto l'economia cinese, infrastrutture e heavy Industry. Vanno bene invece lifestyle e alto di gamma, in cui l'Italia gioca una partita importante». Per Giuliano Noci, prorettore del Polo Territoriale Cinese Politecnico di Milano, «la Cina è un grande punto di domanda, ma rimane un mercato da cui non possiamo prescindere. È evidente che le sue difficoltà aprono spazi ad altri Paesi, come l'India». Attenti però a non riporre troppa fiducia su un'India che è da anni l'eterna promessa mancata: «Crescerà di certo e non potremo farne a meno, ma presenta fattori di complessità, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale». L'economia italiana, come noto, è fatta soprattutto di piccole e medie imprese, che hanno bisogno perciò di supporto per entrare e consolidarsi in questi mercati. Fondamentale il ruolo delle banche: «Abbiamo deciso di puntare sui servizi specialistici ad alto valore aggiunto – dice Stefano Bellucci, responsabile Servizio Global Transaction Banking Bper Banca – attraverso una rete di specialisti dedicati a fornire soluzioni di supporto all'estero e a valutare le modalità di approccio ai mercati. Unita a un'offerta digitale di servizi non solo bancari, ma anche fiscali e doganali». Le questioni fiscali e doganali sono del resto uno dei grandi ostacoli per le aziende: ne hanno parlato Roberto Liscia, presidente Consorzio Netcomm, e Benedetto Santacroce, Santacroce&Partners Studio Legale Tributario, mentre Maria Antonietta Orlando, titolare dell'azienda pugliese Remo Sartori ha portato la sua esperienza di microimpresa che, grazie al commercio digitale, è riuscita a crescere in modo importante sui mercati esteri (dove genera il 40% del fatturato), in particolare Usa ed Europa. Infine, uno sguardo a come le tecnologie più avanzate, in primis l'intelligenza artificiale, potranno influire sulle attività sullo sviluppo delle aziende e sul loro grado di internazionalizzazione. I fondi del Pnrr destinati alla digitalizzazione sono una grande occasione, osserva Alessandra Luksch, direttrice Osservatorio Digital Transformation Academy. Secondo Massimiliano Baga, chief information officer di Bper Banca, «negli ultimi 12-18 mesi abbiamo visto una crescita degli investimenti in cybersecurity, a seguito anche di una recrudescenza degli attacchi informatici. Queste tecnologie stanno accelerando i cambiamenti nel nostro modo di fare mestiere, così come quello delle imprese manifatturiere. Per il futuro vedo più luci che ombre, a patto di imparare a utilizzarle nel modo corretto». Per Raffaele Savi, Global Head di BlackRock Systematic, «negli ultimi 6-12 mesi c'è stata una grande trasformazione nell'applicazione di queste tecnologie, con lo sviluppo di una intelligenza artificiale generativa, e non più solo predittiva. Questo introduce però un incremento di produttività notevole che cambierà radicalmente il mondo del lavoro».

Finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione

*di Grimaldi Alliance, Francesco Sciaudone, Bernardo Giorgio Mattarella
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Edicola Fisco", 2 ottobre 2023, p.80-82*

Per la transizione digitale ed ecologica la misura prevede un finanziamento a tasso agevolato dell'adunata di sei anni che può essere utilizzato - fino al 50 per cento dell'importo complessivo - a sostegno degli investimenti in transizione ecologica e digitale e la restante parte - fino al 50 per cento - può essere invece destinata al rafforzamento patrimoniale dell'impresa

Sono stati recentemente rinnovati i finanziamenti agevolati che SIMEST mette a disposizione delle imprese e delle filiere produttive per il sostegno ad investimenti in sostenibilità e digitalizzazione in modo da garantirne una maggiore competitività sui mercati esteri.

Le misure sono rivolte a tutte le imprese ed in particolar modo alle micro, piccole e medie imprese che possono richiedere un finanziamento con tasso agevolato per lo sviluppo della loro attività imprenditoriale e che, contestualmente, possono decidere di convertire parte di detto finanziamento in un co-finanziamento a fondo perduto fino al 10 per cento - e fino ad un massimo di 100.000 euro - delle spese ammissibili qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

- l'impresa è una PMI con sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) costituita da almeno sei mesi;
- l'impresa risulta essere in possesso di certificazioni ambientali o di certificazioni di sostenibilità;
- è un'impresa giovanile (costituita almeno al 60 per cento da giovani tra i 18 e i 35 anni ovvero, in caso di società di capitali, le quote di partecipazione siano detenute per almeno il 60 per cento da giovani tra i 18 e i 35 anni);
- è un'impresa femminile (costituita almeno al 60 per cento da donne ovvero, in caso di società di capitali, le quote di partecipazione siano detenute per almeno il 60 per cento donne);
- è un'impresa con una quota di fatturato export risultante dalle dichiarazioni IVA degli ultimi due esercizi pari almeno al 20 per cento sul fatturato totale;
- è una PMI innovativa;
- è un'impresa in possesso di certificazioni ambientali e/o di sostenibilità;
- ha interessi imprenditoriali nei Balcani Occidentali.

In particolare, con le seguenti misure si fa riferimento ad una serie di strumenti volti a garantire alle imprese e alle filiere produttive la possibilità di (i) aprire delle nuove sedi all'estero, (ii) sviluppare piattaforme di e-commerce,

(iii) favorire la transizione digitale e/o ecologica e (iv) la partecipazione a fiere internazionali.

Inserimento mercati esteri

Con la presente misura, SIMEST intende rafforzare la competitività delle imprese sostenendo le spese per la realizzazione di investimenti sui mercati internazionali. La misura, nello specifico, supporta le imprese (i) nell'apertura di nuove strutture commerciali all'estero ove non già presenti e

(ii) nel potenziamento e/o sostituzione di una propria struttura già esistente. Affinché possa essere ammesso alle agevolazioni, è necessario che il programma di inserimento nei mercati esteri debba avere ad oggetto esclusivamente o in prevalenza beni e/o servizi dell'impresa prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano registrato.

La misura finanzia tutte le spese relative alla nuova struttura commerciale, alla sua ristrutturazione e al personale, nonché le spese inerenti a consulenze specialistiche afferenti alla realizzazione del programma di inserimento nei mercati, consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di intervento agevolativo e le spese per attività promozionali.

Considerato l'importo minimo dell'investimento pari a 10.000 euro, l'importo massimo dell'intervento agevolativo che può essere richiesto deve essere pari al 35 per cento dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci presentati dall'impresa.

E-Commerce

Tra le diverse opportunità di finanziamento, SIMEST mira a rafforzare la competitività internazionale delle imprese anche dal punto di vista dello sviluppo del commercio elettronico sui mercati esteri attraverso la realizzazione di un progetto digitale finalizzato: (i) alla creazione di una piattaforma e-commerce; (ii) al miglioramento o lo sviluppo di una piattaforma propria già esistente o (iii) all'accesso ad una piattaforma di terzi (market place) per la creazione di un apposito spazio/store. La misura finanzia inoltre tutte le spese di carattere promozionale relative alla realizzazione del progetto.

Alle imprese proponenti è riconosciuta la possibilità di richiedere un finanziamento agevolato della durata di quattro anni, di cui due di pre-ammortamento per un importo fino a 500.000 euro e comunque non superiore al 20 per cento dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci depositati dall'impresa per una piattaforma propria o per una piattaforma di terzi.

Transizione digitale ed ecologica

Il presente finanziamento è finalizzato a rafforzare la competitività internazionale delle imprese attraverso il sostegno nella transizione digitale e nella transizione ecologica, nonché nel rafforzamento patrimoniale.

La misura prevede un finanziamento a tasso agevolato della durata di sei anni che può essere utilizzato - fino al 50 per cento dell'importo complessivo - a

sostegno degli investimenti in transizione ecologica e digitale e la restante parte - fino al 50 per cento - può essere invece destinata al rafforzamento patrimoniale dell'impresa. Tale quota percentuale può essere elevata nel caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa con interessi nei Balcani occidentali, ovvero localizzata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, il finanziamento agevolato può essere elevato fino a:

- 70% dell'importo deliberato per le imprese che hanno subito un incremento dei costi energetici pari al 100% o che hanno un fatturato export pari almeno il 20% incasso di presentazione della domanda;
- 80 per cento dell'importo deliberato per le imprese con interessi nei Balcani occidentali;
- 90% dell'importo deliberato per le imprese localizzate nei territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Per quanto concerne la dimensione del finanziamento, l'importo massimo finanziabile è pari, alternativamente, (i) al 35 per cento dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci ovvero (ii) a 500.000 euro per le micro imprese, 2.5 milioni di euro per le piccole e imprese e 5 milioni di euro per le altre imprese.

Fiere ed eventi

Con la misura "*Fiere ed eventi*" si intende supportare la partecipazione delle imprese ammesse alle agevolazioni a eventi di carattere internazionale e missioni di sistema per promuovere il business su nuovi mercati. In particolare, la misura è volta a sostenere la partecipazione, fino ad un massimo di tre eventi, di carattere internazionale, anche virtuali, tra: (i) fiere, (ii) mostre e (iii) eventi e missioni di carattere internazionali. Per essere ammessi alle agevolazioni, tutti gli eventi devono essere finalizzati alla promozione di beni e servizi prodotti in Italia o a marchio italiano registrato.

Sono ammissibili e finanziabili le spese relative a:

- allestimento dell'area espositiva;
- trasporto di materiali prodotti e movimentazione di macchinari;
- pubblicità, promozioni e certificazioni di prodotti;
- consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra; consulenza professionali per la verifica di conformità alla normativa ambientale nazionale; consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di intervento agevolativo.

Per questa specifica misura, l'importo massimo finanziabile che l'impresa può richiedere è pari, alternativamente, a (i) 500.000 euro, (ii) 20 per cento dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio per domande fino a 150.000 euro e (iii) 20 per cento dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci per domande superiori a 150.000 euro.

La transazione fiscale entra nella composizione negoziata

di Giulio Andreani

Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 18 settembre 2023, p.20

La variabile fiscale influenza la scelta dello strumento utilizzabile ai fini del superamento delle situazioni di crisi, generando distorsioni e condizionamenti.

L'articolo 9, comma 1, della legge delega per la revisione del sistema tributario prevede significativi interventi nel campo della fiscalità della crisi d'impresa. In attuazione del principio direttivo sancito alla lettera a), n. 5, di tale norma, la transazione fiscale – attualmente prevista dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi solo nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo – è destinata a essere estesa ad altri istituti nell'ambito dei quali non è al momento applicabile (seppur in alcuni casi con qualche incertezza): composizione negoziata; concordato minore; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro); concordato proposto nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nella situazione attuale, la variabile fiscale influenza la scelta dello strumento utilizzabile ai fini del superamento delle situazioni di crisi, generando distorsioni e condizionamenti: da qui l'esigenza di una omogeneizzazione del trattamento dei debiti tributari nell'ambito di tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi in cui la transazione, tenuto conto della sua natura, possa trovare applicazione.

L'estensione La possibilità di un accordo fra il debitore e il Fisco – avente a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari – dovrebbe essere estesa innanzitutto alla composizione negoziata della crisi, stabilendo che il pagamento offerto non possa essere comunque deteriore per i rispettivi creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e che le agenzie fiscali possano verificare il vantaggio dell'accordo in base al giudizio espresso da un professionista indipendente.

La proposta del debitore potrebbe quindi produrre effetto: a condizione che venga sottoscritto il contratto (anche con un solo creditore) previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera a), del Codice della crisi, e che esso sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, ovvero l'accordo di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, che deve apparire coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza, dovendo ciò risultare in entrambi i casi da una relazione dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata; a condizione che l'esperto attesti che le trattative si sono svolte secondo buona fede e correttezza e che un professionista indipendente attesti il carattere non deteriore della proposta per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale; nei termini e nei limiti risultanti dall'accordo sottoscritto dall'imprenditore e dai titolari dei suddetti crediti, raccolto in un processo verbale sottoscritto anche dal giudice e dal cancelliere, dopo che il

giudice, sentito l'esperto e assunti i necessari mezzi istruttori, abbia accertato che il trattamento dei crediti proposto non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e abbia verificato l'assenza di pregiudizio per i creditori.

Pare da escludere la possibilità di cram down fiscale, poiché la composizione negoziata non prevede un procedimento di omologazione dell'accordo raggiunto, pur venendo richiesto, ai fini dell'efficacia dell'accordo, che quest'ultimo sia sottoscritto anche dal giudice, a seguito di adeguate verifiche sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e sull'assenza di pregiudizio per i creditori. Peraltro, la omologazione forzosa può già oggi trovare applicazione anche a seguito della composizione negoziata, ogni qualvolta questa sfoci in un accordo di ristrutturazione dei debiti o in un concordato preventivo, all'interno dei quali il cram down fiscale è previsto, seppur con alcune limitazioni.

Le esclusioni Non pare invece necessaria l'estensione della transazione fiscale al concordato semplificato e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, data la diversa struttura di tali istituti, che non prevedono un accordo con i creditori né l'espressione di un voto da parte di questi ultimi, ma solo la loro possibilità di opporsi alla omologazione o di formulare osservazioni al tribunale ai fini dell'omologa. L'estensione va infine esclusa anche per il piano attestato (articolo 56 del Codice), che non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, ritenuto necessario per la transazione fiscale.

IL QUADRO	<p>1. La legge delega</p> <p>Il principio L'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 5, della legge 9 agosto 2023, n. 111, avente a oggetto la revisione del sistema tributario, stabilisce il principio direttivo in base al quale deve essere prevista la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e l'introduzione di un'analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p> <p>2. La situazione attuale</p> <p>Il campo di applicazione Attualmente, la transazione fiscale è attuabile solo nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo ed è esclusa nella composizione negoziata della crisi, negli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel concordato minore, nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p> <p>3. L'estensione</p> <p>Gli istituti in cui sarà utilizzabile La transazione fiscale dovrà essere estesa a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi, seppur con l'esclusione degli accordi in esecuzione dei piani attestati, poiché questo istituto non prevede l'intervento dell'Autorità giudiziaria, dal cui vaglio la transazione fiscale non può prescindere, oltre che del concordato semplificato, essendo in esso escluso il voto dei creditori. Inoltre, l'oggetto della transazione sarà esteso ai tributi di cui sono titolari gli enti locali e le regioni.</p>
-----------	--

Nuovi investimenti, come presentare l'interpello

di Stefano Ruzzier, Claudio Sabbatini, Alessandro Sacrestano
Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", 26 aprile 2023, p.18-25, n.17

L'agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di interpello sui nuovi investimenti. L'istituto, utilizzabile da coloro (in genere, imprese) che intendono realizzare piani di investimento in Italia aventi significative e durature ricadute occupazionali, consente di relazionarsi preventivamente con l'Amministrazione finanziaria per ottenere un parere sulle questioni fiscali relative al progetto.

Vengono, di fatto, integrate le istruzioni diffuse con la precedente Cm 25/E/2016, precisando diversi concetti, tra cui: nozione di investimento rilevante, ricadute occupazionali, preventività dell'istanza.

INTERPELLO SU NUOVI INVESTIMENTI: CHIARIMENTI



L'articolo 2, Dlgs 15 settembre 2015, n. 147 (Decreto internazionalizzazione) prevede la possibilità di presentare una istanza di interpello al fine di ottenere dal Fisco specifiche risposte sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia e allo svolgimento della conseguente attività economica prevista (1).

L'analisi del regime fiscale può riguardare anche le eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. La norma precisa anche che «*possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di*

elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima provvede ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la risposta».

L'intento è quello di dotare gli investitori di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l'Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato.

Le modalità attuative dell'istituto sono contenute nel Dm 29 aprile 2016.

Facendo seguito ai primi chiarimenti forniti con la Cm 1° giugno 2016, n. 25/E, l'agenzia delle Entrate interviene con la Cm 28 marzo 2023, n. 7/E per fornire ulteriori precisazioni in merito a diversi aspetti dell'istituto:

- › la nozione di **investimento rilevante**;
- › le **ricadute occupazionali**;
- › **chiarimenti** in ordine alla preventività dell'**istanza di interpello**;
- › i rapporti con gli altri strumenti di **Tax Compliance** (adempimento collaborativo e accordi preventivi);
- › i termini per la risposta;
- › la **documentazione da allegare all'istanza di interpello**.

Rispetto all'interpello previsto dall'articolo 11, Legge 212/2000, che rappresenta il modello generale di riferimento, l'interpello sui nuovi investimenti:

1. ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall'altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche che sono ordinariamente escluse dall'ambito delle istanze di interpello statutario;
2. è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell'agenzia delle Entrate, potendo quest'ultima procedere a una revisione della risposta resa solo nell'ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto.

AMBITO SOGGETTIVO

L'interpello su nuovi investimenti può essere presentato da **imprese nazionali o estere** (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che intendono ottenere delle linee guida in relazione alla fiscalità degli investimenti da effettuare in Italia.

Sono ammessi alla presentazione dell'istanza anche i **soggetti non esercenti attività commerciali** (Cm 1° giugno 2016, n. 25/E) nella misura in cui effettuino un investimento che determini la creazione o l'ampliamento di una nuova attività imprenditoriale oppure la partecipazione al patrimonio di un'impresa.

L'investimento può, inoltre, essere programmato da gruppi di società e raggruppamenti di imprese (reti di imprese, consorzi, distretti produttivi, *joint ventures*, ATI, GEIE).

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

Secondo la Cm 25/E/2016, paragrafo 2.1, nella definizione di «piano di investimento» rientrano:

- › sia i progetti diretti alla realizzazione di un'iniziativa economica avente carattere dura-

turo, che comportano l'**immissione di nuova liquidità**;

› sia i progetti di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di complessi aziendali già esistenti, che comportano il **reimpiego di risorse finanziarie già disponibili** presso l'impresa.

Sono, inoltre, ricomprese anche le iniziative dirette alla **partecipazione al patrimonio** di un'impresa (*share deal*).

Così, l'**investimento** può riguardare, ad **esempio**:

- › la realizzazione di nuove attività economiche;
- › l'ampliamento di attività economiche preesistenti;
- › la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente;
- › la ristrutturazione di un'attività economica esistente al fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
- › le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa (2).

ESEMPIO N. 1

Una società estera intende vendere in Italia beni immagazzinati nel nostro Paese. Le trattative per le vendite vengono effettuate all'estero.

Domanda

Il soggetto estero presenta un interpello su nuovi investimenti al fine di sapere dall'agenzia delle Entrate se la disponibilità in Italia di un deposito, utilizzato per la consegna dei beni ai clienti, configuri una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette (articolo 162 del Tuir e articolo 5 del modello OCSE).

Risposta dell'agenzia delle Entrate (Rm 17 gennaio 2017, n. 4/E)

Le cennate disposizioni individuano, quale elemento costitutivo della nozione di stabile organizzazione, l'esistenza di una «*sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività*», non rilevando, a tal fine, se i locali, le infrastrutture o le installazioni siano di proprietà, locati o altrimenti a disposizione dell'impresa (paragrafo 1, punto 4 del Commentario all'articolo 5 del Modello OCSE). Sono, però, previste talune eccezioni: pur in presenza di una sede fissa di affari tramite la quale è esercitata l'attività, se le attività ivi svolte hanno carattere esclusivamente preparatorio e ausiliario – che non costituiscono di per sé parte essenziale e significativa dell'attività della stessa impresa unitariamente considerata – non si configura una stabile organizzazione se l'impresa fa uso di una sede di affari «ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa» (articolo 5, paragrafo 4, lettera a) del modello OCSE).

L'agenzia delle Entrate precisa che l'ipotesi secondo cui non si configura una stabile organizzazione qualora nel centro di immagazzinamento/deposito in Italia di cui l'impresa estera detiene la disponibilità siano depositati, esposti o consegnati solo prodotti di proprietà della stessa. Inoltre, nel centro logistico, non devono svolgersi attività commerciali di raccolta degli ordini o di vendita dei prodotti. In altre parole, è esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione qualora non vi siano soggetti residenti aventi il potere di con-

cludere contratti in nome della società o di vincolarla o rappresentarla di fronte ai terzi. Per contro, si configura una stabile organizzazione nel caso in cui l'istante, nell'*hub logistico*, svolgesse anche attività di «*deposito, di esposizione o di consegna di merci*» di proprietà di altre imprese, quale ad esempio quelle di proprietà di imprese consociate.

L'interpello in esame, che dev'essere **preventivo** rispetto all'attuazione del piano di sviluppo industriale, è riservato alle imprese che intendono effettuare investimenti:

- › da realizzare nel **territorio italiano**;
- › di **ammontare** di almeno 15 milioni di euro;
- › che abbiano **ricadute occupazionali** significative, in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, e durature.

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

Caratteristica	Precisazioni
Preventività	<p>L'istanza va presentata prima di porre in essere il comportamento fiscalmente rilevante.</p> <p>Il discrimine utile a delimitare le istanze ammissibili sotto il profilo temporale non è rappresentato dall'inizio di esecuzione del piano di investimento o dal compimento di atti necessari a tal fine, bensì dalla realizzazione della condotta rilevante sul piano fiscale e, quindi, dall'applicazione della specifica norma tributaria oggetto dell'istanza, entro i termini di scadenza ordinari previsti dalla Legge.</p> <p>Il paragrafo 3 della Cm 7/E/2023 approfondisce il caso dell'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.</p> <p>Nello specifico, viene affrontato il caso di un soggetto estero che già esercita in Italia un'attività preesistente rispetto alla data di presentazione dell'istanza volta a valutare la sussistenza di una sua stabile organizzazione, chiarendo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) qualora il soggetto estero realizzi un nuovo piano di investimento o effettui una modifica di un business preesistente, occorre valutare l'introduzione di «elementi oggettivi di discontinuità rispetto alle attività e alle funzioni già ivi esercitate», come ad esempio la costituzione di un nuovo business e/o di una nuova azienda, la ristrutturazione, l'ottimizzazione o l'efficientamento di complessi aziendali nuovi, l'assegnazione di nuove commesse relative ad attività o servizi non svolti in precedenza in Italia; 2) se, invece, viene realizzato un piano di investimento soggetto a implementazione progressiva, che prevede lo svolgimento di attività propedeutiche all'inizio dello svolgimento dell'attività propria dell'impresa, l'elemento di novità circa l'esistenza della stabile organizzazione dev'essere correlato all'attività core esercitata, facendo riferimento ai chiarimenti forniti dal Commentario al modello OCSE. Il paragrafo 1 dell'articolo 5 del Commentario del Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE, versione 2017, distingue le attività preliminari dall'inizio dello svolgimento dell'attività propria dell'impresa, confermando la decorrenza della (eventuale) stabile organizzazione da tale ultimo momento. Da ciò consegue che, ai fini della preventività, l'istanza di interpello dev'essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'attività core ha inizio, a nulla rilevando, a tal fine, le attività preliminari

Luogo di realizzazione	<p>Italia.</p> <p>Superando il chiarimento fornito con il paragrafo 2.1 della Cm 25/E/2016, la Cm 7/E/2023, paragrafo 1.1, precisa che, in caso di investimenti consistenti in operazioni di acquisizioni di attivi o di partecipazione, se l'acquisizione riguarda un'entità estera il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell'investitore (ferma restando la quantificazione puntuale del valore dell'investimento attraverso i dati del bilancio dell'acquirente residente e le ricadute occupazionali e i positivi effetti economici e sul gettito in Italia). Inoltre, il paragrafo 1.2 della Cm 7/E afferma che, con riguardo alle operazioni di asset deal o share deal che non si sostanziano nell'acquisizione di attivi o partecipazioni al patrimonio di società residenti o che non implicano l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, «assume sostanzialmente rilievo la realizzazione di qualsiasi iniziativa economica ... che sia in grado di determinare l'afflusso nel territorio dello Stato di risorse finanziarie e, comunque, di ricchezza», come le operazioni di «rimpatrio» di attività in precedenza delocalizzate all'estero o di rientro degli stessi soggetti (cd. in-shoring o reshoring) o di trasferimento in Italia della residenza fiscale di soggetti esteri</p>
Ammontare	<p>Il limite di 15 milioni di euro degli investimenti si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data. In precedenza, secondo il Decreto Internazionalizzazione, la soglia era fissata a 30 milioni di euro; successivamente tale importo era stato ridotto a 20 milioni di euro (articolo 01, comma 1, DI 23 ottobre 2018, n. 119); l'articolo 8, comma 6, Legge 31 agosto 2022, n. 130 ha ampliato la platea dei soggetti che possono accedere all'istituto in esame riducendo la soglia minima di investimenti.</p> <p>Per la determinazione del valore dell'investimento, occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento (articolo 1, comma 2, Dm 29 aprile 2016). (*)</p> <p>Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società (tra cui vi sono rapporti di controllo o collegamento) o raggruppamenti di imprese (reti di imprese, consorzi, distretti produttivi, joint ventures, ATI, GEIE) occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa.</p> <p>Nel paragrafo 1.3 della menzionata Cm 7/E si afferma che, nei casi di investimenti cross border da parte di soggetti esteri, è necessario che la parte dell'investimento effettuato nel territorio dello Stato abbia un valore non inferiore a 15 milioni di euro. Se, invece, l'investimento è effettuato da un soggetto residente su entità estere, assume rilevanza l'intero valore dell'acquisizione, a condizione che trovi evidenza nel proprio bilancio</p>
Ricadute occupazionali	<p>In termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale, da valutare in relazione all'attività in cui avviene l'investimento. Sul punto, la Cm 7/E/2023, paragrafo 2, precisa che rilevano anche le ipotesi di mantenimento parziale del livello occupazionale preesistente all'attuazione dello stesso (salvaguardia dei posti di lavoro). A tal fine, non è necessario che la situazione di crisi dell'impresa sia attestata dall'avvio formale di procedure di cassa integrazione o concorsuali; è possibile, ad esempio, fornire la dimostrazione che sono in corso trattative con le rappresentanze sindacali o documentare accordi intercorsi o in fase di perfezionamento con associazioni di categoria o conclusi sotto l'egida di autorità o entità terze. Può, inoltre, essere utile altra documentazione e/o dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità dell'istante</p>

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza va presentata con le seguenti **modalità**:

- › in carta libera (3);
- › in lingua italiana;
- › prima di porre in essere il comportamento fiscalmente rilevante;
- › all'apposito ufficio Divisione Contribuenti di Roma, direttamente, tramite raccomandata A/R (Via Giorgione 106 - 00147 Roma), oppure tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) o tramite posta elettronica ordinaria (div.contr.interpello@agenziaentrate.it) se si tratta di non residenti che non hanno eletto domicilio in Italia (provvedimento agenzia delle Entrate 1° marzo 2018).

Quanto al **contenuto** dell'istanza (articolo 3, comma 2, Dm 29 aprile 2016), si vedano le informazioni da inserire come precisato nella tabella che segue (4).

CONTENUTO DELL'ISTANZA

Contenuto	Precisazioni
Dati identificativi dell'istante e di tutti i soggetti partecipanti all'investimento	Denominazione o ragione sociale, sede o domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale), codice fiscale o partita Iva (o altro codice di identificazione nel caso di soggetto estero), dati identificativi del legale rappresentante, recapiti (anche telematici) del domiciliatario per la procedura di interpello presso cui si richiede di inoltrare le comunicazioni
Descrizione dettagliata del piano di investimento (o del piano di risanamento e del piano d'azione in caso di impresa in crisi)	Occorre indicare: <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare dell'investimento; - la metodologia seguita per la quantificazione monetaria dell'investimento. Ciò al fine di verificare il raggiungimento della soglia minima dell'investimento e di consentire all'Amministrazione finanziaria di avere contezza del calcolo effettuato (Cm 25/E/2016, paragrafi 2.1 e 2.3); - i tempi e le modalità di realizzazione; - le ricadute occupazionali significative e durature, in termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale, da valutare in relazione all'attività in cui avviene l'investimento; - i riflessi, anche quantitativi, dell'investimento sul sistema fiscale italiano
Richieste	Con riferimento al trattamento fiscale del piano di investimento e alle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione. Ad esempio, può essere richiesto di valutare l'eventuale abusività delle operazioni connesse al piano stesso oppure che vengano disapplicate talune disposizioni antielusive o, ancora, la possibilità di ottenere l'accesso a specifici regimi fiscali
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante	L'istante può: <ul style="list-style-type: none"> - esporre, in modo chiaro e univoco, il trattamento fiscale che si ritiene corretto in relazione al piano di investimento, con esplicitazione delle soluzioni e dei comportamenti che l'istante intende adottare in relazione alla sua attuazione; - specificare le disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione; - specificare le disposizioni tributarie in relazione alle quali si chiede di valutare l'eventuale abusività delle operazioni connesse al piano di investimento; - specificare le disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione; - indicare gli specifici regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso

Sottoscrizione	La sottoscrizione dell'istanza deve avvenire a cura dell'istante o del suo legale rappresentante o di un procuratore incaricato (in tale ultima ipotesi va allegata la procura o essa deve risultare in calce o a margine dell'istanza stessa)
Allegati	<p>Documentazione rilevante ai fini della risposta non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'interessato (la documentazione può essere fornita anche in inglese, francese, spagnolo o tedesco).</p> <p>Sul punto la Cm 7/E/2023 ritiene che all'istanza debba essere allegata la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare dell'investimento prospettato (individuando nel bilancio gli incrementi dei costi di acquisizione delle immobilizzazioni finanziarie, dei costi di realizzazione e/o acquisizione delle immobilizzazioni materiali e di quelle immateriali, nonché dei fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo; - il dettaglio delle ricadute occupazionali significative in relazione allo specifico settore di attività e durature, ivi compreso il mantenimento oppure il non decremento (nelle situazioni di crisi o difficoltà dell'impresa) delle stesse, con il corredo probatorio; - la stima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti immediatamente e direttamente dall'attuazione del piano di investimento; - il carattere preventivo del quesito. Ad esempio, con riguardo alla valutazione della sussistenza di una stabile organizzazione, l'indicazione chiara e analitica degli elementi e delle funzioni (con allegazione della relativa documentazione contrattuale e non) da cui discenda in modo inequivocabile il motivo per il quale l'istante ritiene che la presenza sul territorio debba considerarsi «nuova». A titolo esemplificativo, è possibile allegare i contratti sulla cui base viene chiesto di valutare la sussistenza o meno di una stabile organizzazione (cioè i contratti di servizi con la società estera, i contratti di assunzione del personale, atti di attribuzioni di procure e/o deleghe al personale corredati della relativa dettagliata descrizione)

L'interpello non può avere ad oggetto **accertamenti di tipo tecnico** (5) né **accertamenti di fatto** (6). Con riferimento a tali profili, si rende, infatti, necessario acquisire il parere tecnico di altre Amministrazioni dello Stato o enti.

Secondo la Cm 23 dicembre 2020, n. 31/E, nel caso di interpelli **multidisciplinari** (7), che coinvolgono sia questioni fiscali che tecniche:

- › se il quesito è solo tecnico, l'interpello è inammissibile;
- › se il quesito è sia tecnico che fiscale e il contribuente ha già acquisito un parere tecnico dal competente Ufficio (es. Mise – Ministero delle Imprese e del Made in Italy), l'interpello è ammissibile e trattato ordinariamente;
- › se il quesito è sia tecnico che fiscale e il contribuente non ha acquisito un parere tecnico, l'agenzia delle Entrate si pronuncia solo su questioni di natura tributaria, assumendo acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali).

RISPOSTA DELL'AGENZIA

L'agenzia delle Entrate deve fornire risposta entro 120 giorni dal ricevimento dell'i-

stanza, prorogabili, in caso di necessità di acquisire ulteriori informazioni, di altri 90 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni (8).

Se è chiesta l'integrazione delle informazioni mancanti da sanare entro 30 giorni, il termine per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è effettuata.

Come si è detto, ove necessario, l'agenzia delle Entrate può accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività - previa intesa con il contribuente e in tempi concordati - allo scopo di prendere diretta cognizione degli elementi informativi utili ai fini istruttori.

In mancanza di risposta nei termini, scatta il silenzio-assenso, per cui si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente nell'istanza.

Se necessario, l'ufficio Divisione Contribuenti - destinatario dell'istanza - può effettuare eventuali interlocuzioni o l'accesso (anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell'impresa o della stabile organizzazione interessate) presso la sede di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, per acquisire le informazioni necessarie a fornire la risposta.

La risposta non è impugnabile, salvo che l'istanza non costituisca un interpello disapplicativo (articolo 11, commi 2 e 3, Legge 212/2000), nel qual caso il contribuente può fornire la dimostrazione dell'assenza di effetti elusivi anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 156/2015).

EFFETTI DELLA RISPOSTA

Il contenuto della risposta (ovvero, nell'ipotesi in cui si sia formato il silenzio-assenso, l'interpretazione prospettata dall'impresa) - scritta e motivata - vincola l'Amministrazione finanziaria nei confronti dell'impresa richiedente e resta **valida** finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali la stessa è stata resa.

Di conseguenza, ogni atto (anche di carattere impositivo o sanzionatorio) emanato dall'agenzia delle Entrate in difformità al contenuto della risposta (o dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso) è nullo, fermo restando l'esercizio degli ordinari poteri di controllo in relazione a questioni diverse da quelle oggetto di parere; a tal fine, gli uffici che effettuano i controlli, prima di redigere un processo verbale di constatazione o altro atto a contenuto impositivo o sanzionatorio, devono interpellare l'Ufficio competente a rendere la risposta per il necessario coordinamento.

L'agenzia delle Entrate può effettuare verifiche circa l'assenza di variazioni e la corretta applicazione della risposta tramite gli ordinari poteri istruttori.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

I contribuenti che si conformano alla risposta resa dall'agenzia delle Entrate (o all'interpretazione proposta dal contribuente, nel caso in cui si sia formato il silenzio-assenso), a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi, possono

accedere al regime di adempimento collaborativo (articoli 3-7, Dlgs 128/2015), al ricorrere degli altri requisiti (Cm agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 7.10) (9).

Infine, la Cm 7/E/2023 affronta il tema della variazione dei presupposti di accesso alla procedura, cioè le ipotesi in cui vengano accertate, nell'ambito delle attività di controllo da parte dell'Ufficio, variazioni dell'entità dell'investimento, della sua localizzazione nel territorio dello Stato o delle ricadute occupazionali da esso derivanti, rispetto a quanto prospettato nell'istanza.

In tali casi, è necessario approfondire gli effetti dell'intervenuta variazione di detti elementi al fine di appurare se i presupposti di accesso all'istituto risultino comunque rispettati. Nel caso in cui l'entità effettiva dell'investimento realizzato nel territorio dello Stato sia di ammontare inferiore alla soglia *ratione temporis* applicabile e/o che le ricadute occupazionali derivanti dall'investimento non siano in concreto significative e durature, il parere reso (o desunto per effetto del silenzio-assenso) non produrrà gli effetti propri della risposta a un'istanza di interpello sui nuovi investimenti, bensì quelli propri di qualsiasi risposta ad istanza di interpello statutario ai sensi dell'articolo 11, Legge 212/2000.

Tali conclusioni valgono anche con riferimento alle ipotesi in cui dovesse verificarsi la totale assenza dei presupposti di accesso alla procedura di interpello sui nuovi investimenti, come nel caso in cui gli investitori dovessero decidere di non dar corso al piano di investimento rappresentato.

Come chiarito nelle premesse della Cm 1° aprile 2016, n. 9/E, «*l'area dell'interpello «nuovi investimenti» copre – per espressa previsione dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto 147 del 2015 – ogni quesito formulabile dal contribuente in sede di interpello ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 dello Statuto*», inclusi quelli riguardanti la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Sono considerate investimento anche le fattispecie riconducibili al **leveraged buy out** che consistono in una serie complessa di operazioni (costituzione di una *newco* e sottoscrizione di un contratto di finanziamento, operazioni di *share deal*, fusione fra società o esercizio dell'opzione per il consolidato).

Gli Uffici competenti al rilascio della risposta e alla verifica della corretta applicazione della stessa sono stati individuati con il provvedimento agenzia delle Entrate 20 maggio 2016, n. 77220 (come modificato dal provvedimento 1° marzo 2018, n. 47688).

L'assenza delle informazioni può essere sanata entro 30 giorni dall'invito da parte dell'agenzia delle Entrate. In caso di inottemperanza all'invito, l'istanza è inammissibile.

Ad esempio, accertamenti in ordine ad operazioni di classamento o quelli relativi alla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria di un determinato bene.

Come quelli collegati alla residenza delle persone fisiche o giuridiche o quelli volti ad accertare la sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'Irap (Rm 28

settembre 2016, n. 82/E) o quelli che richiedano una valutazione circa la natura illecita di un provento.

Possono essere multidisciplinari, ad esempio, gli interpelli in materia di credito d'imposta: ricerca e sviluppo; ricerca, sviluppo, innovazione e design; investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0; investimenti in beni immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0; formazione 4.0; investimenti nel Mezzogiorno; investimenti in start-up innovative; attività di consulenza relative al processo di quotazione delle PMI.

Con la Cm 7/E/2023 viene precisato che la configurazione unitaria dell'interpello non preclude la possibilità da parte dell'Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti oggetto dell'istanza, nei limiti in cui la complessità e l'autonomia del quesito stesso lo consentano, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso rimane comunque quello di 120 giorni previsto dall'articolo 2, comma 2, Dlgs 147/2015.

Circa il rapporto intercorrente tra l'interpello in questione e gli accordi preventivi (articolo 31-ter, Dpr 600/1973), superando i chiarimenti di cui al paragrafo 6.4 della Cm 25/E/2016, la Cm 7/E/2023 chiarisce che per le fattispecie potenzialmente oggetto di una procedura di accordo internazionale, un'eventuale istanza di interpello sui nuovi investimenti è ammissibile nei limiti in cui il quesito posto abbia natura essenzialmente interpretativa e non attenga, invece, ad aspetti valutativi (quale, ad esempio, la definizione dei metodi di calcolo o dei valori fiscali), tipici delle fattispecie rientranti nell'ambito degli accordi preventivi. Resta fermo che l'istanza di interpello sui nuovi investimenti nelle ipotesi in commento sarà ritenuta ammissibile a condizione che non sia stata preventivamente attivata la procedura degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter sulle medesime questioni. Qualora la procedura degli accordi preventivi ex articolo 31-ter in merito ai profili valutativi sia attivata successivamente alla ricezione della risposta all'istanza di interpello sui nuovi investimenti, quest'ultima risposta resta efficace nei limiti dell'effettiva rispondenza dei fatti rappresentati in sede di interpello a quelli riscontrati in sede di procedura di accordo.

Diritto finanziario
Diritto societario
Diritto Immobiliare
Contenzioso civile, penale e tributario
Diritto tributario
Privacy
Crisi d'impresa



Centro Studi